

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	18
DIFESA (IV) .....	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	41
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	42
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	43
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	54
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	82
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	83
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	84

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Governo</i> ) .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

##### La seduta comincia alle 15.25.

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 2803 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che il Governo ha presentato gli emendamenti 4.95 e 4.96 (*vedi allegato 1*) e che il

termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna.

Comunica, altresì, che sul provvedimento in esame sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ricordando che la Commissione esteri non esprimerà il proprio parere.

Avverte che il deputato Pierdomenico Martino sottoscrive gli emendamenti Rubinato 10.79 e 10.80 e che il deputato Centemero sottoscrive gli emendamenti Tancredi 3.8, Di Gioia 3.58, Palese 3.12 e 3.13.

Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime, anche a nome del relatore Marchi, parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.155 e 1.150, Labriola 1.188, Misiani 1.197, Ciprini 1.132, Riccardo Gallo 1.26, Ciprini 1.125, Invernizzi 1.152 e Castelli 1.142 e propone di accantonare gli identici emendamenti Ciprini 1.113, Giorgis 1.117, Dieni 1.80 e D'Alia 1.6.

Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Dieni 1.18 e D'Alia

1.7, nonché sull'emendamento D'Alia 1.8, mentre propone di accantonare l'emendamento Gregori 1.190. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Rubinato 1.84, Russo 1.27 e 1.29, Airaudo 1.176, Placido 1.178, Gneccchi 1.90 e Ciprini 1.126. Propone, quindi, di accantonare l'emendamento Ghizzoni 1.106, mentre esprime parere contrario sull'emendamento D'Alia 1.11, sugli identici emendamenti Rondini 1.160 e Grillo 1.143, nonché sugli emendamenti Rondini 1.162, Baroni 1.144, Rondini 1.161 e 1.163, Invernizzi 1.153 e 1.154.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Causi 1.19, avvertendo che la parte ammissibile dell'emendamento Causi 1.20 non verrà posta in votazione in quanto riproduce il contenuto dell'emendamento Causi 1.19. Esprime parere contrario sull'emendamento Iacono 1.87 e parere favorevole sull'emendamento Causi 1.21 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone invece di accantonare l'emendamento Piccoli Nardelli 1.104. Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 1.149 e Cozzolino 1.131 e sull'emendamento Gebhard 1.107 e parere favorevole sull'emendamento Plangger 1.108, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Propone, quindi, di accantonare gli emendamenti Placido 1.183, Airaudo 1.182, Tullo 1.81, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 1.158 e parere favorevole sull'emendamento Molteni 1.159. Propone, inoltre, di accantonare gli identici emendamenti Palese 1.36, Fabbri 1.98, Plangger 1.110, Guidesi 1.156, Marcon 1.185 e formula parere contrario sull'emendamento Tancredi 1.1.

Propone, poi, di accantonare l'emendamento Guerra 1.24, formulando parere contrario sugli emendamenti Palese 1.39 e 1.40. Dopo aver proposto di accantonare l'emendamento Guerra 1.57, formula parere contrario sugli emendamenti Palese 1.58 e 1.60, Bonavitacola 1.63, Paola Bragantini 1.67 e 1.68 e propone di accanto-

nare anche l'emendamento Paola Bragantini 1.69. Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Paola Bragantini 1.70, Plangger 1.109, Melilla 1.184 e Guidesi 1.157, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Boccadutri 1.78 e degli identici emendamenti Mariani 1.114 e Lodolini 1.79.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Fabbri 1.99 e 1.100; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Ghizzoni 1.105 e Massa 1.120. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Famiglietti 1.121, parere favorevole sull'emendamento Fanucci 1.123 con riserva da parte dei relatori di proporla una riformulazione, nonché parere contrario sugli emendamenti Tancredi 1.151, Melilla 1.186 e Marcon 1.187.

Propone, infine, di accantonare l'emendamento Boccadutri 1.193.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni acconsentono alle proposte di accantonamento formulate dai relatori e condivise dal Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Invernizzi 1.55.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.150, osserva di non comprendere il parere contrario dei relatori e del Governo. La proposta emendativa è tesa, infatti, a risolvere una confusione di norme in materia di pubblica amministrazione che è stata creata dal Governo con l'articolo 1 del decreto-legge in esame. Si chiede, in particolare, se, alla luce del dettato dell'articolo 1, siano da considerare ancora in vigore le norme del decreto-legge n. 101 del 2013 in relazione alla validità delle graduatorie di concorsi ancora in essere ai fini dell'assunzione di personale.

Rileva che nel frattempo sono intervenute la legge n. 56 del 2014, sulla riforma delle province, con riguardo al personale

degli stessi enti, e la legge di stabilità del 2014, che ha indicato un percorso per la risoluzione del problema relativo al suddetto personale e che ha prorogato alcune graduatorie di concorsi.

Le disposizioni del decreto-legge in esame, che non sono solo di proroga di termini, contraddicono, a suo avviso, quanto stabilito sia dal decreto-legge n. 101 del 2013 sia dalla legge n. 190 del 2014, senza considerare l'ulteriore confusione normativa derivata dalla circolare n. 1 del 2015, sul personale delle province e delle città metropolitane, adottata dai Ministri Madia e Lanzetta.

Ribadisce, quindi, la richiesta di un chiarimento al Governo.

Edoardo FANUCCI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che la lunghezza dell'intervento del collega Palese pare in contraddizione con quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito all'impegno di limitare la durata degli interventi. Chiede, quindi, alla presidenza quale sia il metodo che intende utilizzare.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, concordando con il collega Fanucci, ricorda che in sede di Ufficio di presidenza è stato stabilito l'impegno a una limitazione degli interventi sugli emendamenti, a fronte della rinuncia, da parte della presidenza, alla possibilità di chiedere ai gruppi parlamentari di segnalare un limitato numero di proposte emendative da porre in votazione.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che l'impegno assunto nella giornata di ieri sia da rivedere alla luce di quanto ha deciso la Conferenza dei presidenti di gruppo, che non ha iscritto il provvedimento in oggetto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa osservare alla collega Castelli che, poiché la pros-

sima settimana continuerà in Assemblea l'esame del disegno di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione, di competenza della I Commissione, lo spazio per le Commissioni riunite I e V da dedicare all'esame del decreto-legge in materia di proroga di termini sarà necessariamente limitato. Pertanto, è evidente che non viene meno l'esigenza di mantenere l'impegno assunto, nel senso di limitare i tempi degli interventi.

Rocco PALESE (FI-PdL), dopo aver osservato che, a suo avviso, non è stato concordato alcun impegno nel senso di limitare i tempi dei singoli interventi, ribadisce la richiesta di conoscere la motivazione del parere contrario del Governo sull'emendamento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ribadisce al collega Palese che in Ufficio di presidenza non è stata sollevata alcuna obiezione di fronte alla richiesta, formulata dalla presidenza, di assumere un impegno nel senso di limitare i tempi degli interventi nel corso della discussione del provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI rileva che il parere da lei espresso sugli emendamenti Invernizzi 1.155 e 1.150 deriva dal parere contrario espresso dal Dipartimento della funzione pubblica e da quanto contenuto nella relazione al disegno di legge di conversione. Osserva, quindi, che, cancellare le norme del decreto-legge, come proposto dai due predetti emendamenti, creerebbe un corto circuito a livello normativo.

Rocco PALESE (FI-PdL) dissente da quanto affermato dal sottosegretario De Micheli e dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Invernizzi 1.150.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Invernizzi 1.150 e Labriola 1.188.

Rocco PALESE (FI-PdL), osservando come l'emendamento Misiani 1.197 riguardi la medesima problematica degli emendamenti testé esaminati, preannuncia il voto favorevole sullo stesso in quanto diretto a realizzare uno slittamento dei termini per l'effettuazione delle assunzioni da parte degli enti locali.

Maino MARCHI (PD), *relatore per la V Commissione*, evidenzia che l'emendamento Misiani 1.197 si riferisce ai termini per l'affidamento dei servizi pubblici locali.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea che anche gli enti incaricati dello svolgimento dei servizi pubblici locali presentano problematiche concernenti le assunzioni di personale dipendente.

Emanuele FIANO (PD) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo e riferiti all'articolo 1, per i quali sia stato espresso parere contrario dai relatori e dal rappresentante del Governo, compreso quindi l'emendamento Misiani 1.197.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ciprini 1.132 e Riccardo Gallo 1.26.

Rocco PALESE (FI-PdL) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Ciprini 1.125, diretto al riallineamento dei termini relativi alle assunzioni di personale.

Tiziana CIPRINI (M5S) chiarisce che l'emendamento a sua prima firma 1.125 è volto a consentire alle pubbliche amministrazioni, sottoposte a tagli di risorse ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, di effettuare le assunzioni già programmate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ciprini 1.125, Invernizzi 1.152 e Castelli 1.142.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Dieni 1.18 e D'Alia 1.7, nonché l'emendamento D'Alia 1.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Russo 1.27 e 1.29, Airaudo 1.176, Placido 1.178 e Ciprini 1.126.

Paolo TANCREDI (AP) ritira l'emendamento D'Alia 1.11, di cui è cofirmatario.

Silvia GIORDANO (M5S) segnala che gli identici emendamenti Rondini 1.160 e Grillo 1.143 sono volti a sopprimere il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che proroga i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'AIFA per il conferimento di incarichi dirigenziali, in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. Prosegue osservando che i soggetti ai quali sono stati conferiti i suddetti incarichi, di natura molto delicata, non sembrano possedere gli opportuni requisiti. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo il motivo per il quale l'AIFA, anziché bandire un apposito concorso, abbia effettuato le assunzioni mediante nomine, creando inoltre una situazione di eccedenza di personale in vari settori, quale il servizio incaricato di autorizzare l'immissione in commercio dei farmaci.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, evidenziando l'intenzione da parte del Ministero della salute di effettuare a breve un intervento in materia, precisa che per tale ragione si è ritenuto opportuno procedere alla proroga in oggetto.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Rondini 1.160 e Grillo 1.143, diretti ad evitare i danni causati dalla proroga dei predetti contratti dell'AIFA. Ritiene, infatti, che tale proroga causerebbe innanzitutto un danno di carattere generale, in quanto i soggetti per i quali opera non sembrano possedere idonei requisiti. Si realizzerebbe, inoltre, una disparità di trattamento nei confronti della pubblica amministrazione,

la quale, com'è noto, è soggetta a forti limitazioni circa la possibilità di effettuare nuove assunzioni, anche per la copertura di posti vacanti in organico, mentre all'AIFA si consentirebbe il mantenimento di posizioni soprannumerarie.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) dichiara che la disposizione di cui al comma 7 è sintomatica di un modo di operare sbagliato che, nonostante ciò, viene perpetrato. Osserva, infatti, che l'AIFA ha diverse posizioni in sovrannumero e che la norma, nonostante una clausola di neutralità finanziaria, ha un costo, per il quale è prevista apposita copertura mediante maggiorazione delle tariffe delle prestazioni effettuate dall'AIFA.

Anna Margherita MIOTTO (PD) interviene per precisare come sia indispensabile un rafforzamento dell'organico dell'AIFA per consentire all'Agenzia di registrare i farmaci innovativi necessari per sconfiggere alcune malattie. Osserva, inoltre, che il numero dei dipendenti dell'AIFA è inferiore a quello di ogni altra agenzia europea svolgente le medesime funzioni.

Rocco PALESE (FI-PdL) invita i colleghi e il rappresentante del Governo a tenere conto di quanto emerso nel dibattito testé svolto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Rondini 1.160 e Grillo 1.143.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede se nel conteggio dei voti si sia tenuto conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, assicura che sono state effettuate tutte le necessarie verifiche.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Rondini 1.162, pone in rilievo la dubbia legittimità della proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ciò in consi-

derazione della non piena conformità della disposizione alla disciplina vigente in tema di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni nonché alla luce di talune pronunce in materia formulate dagli organi giurisdizionali europei.

Silvia GIORDANO (M5S), nell'esprimere la propria contrarietà alla disposizione volta a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'AIFA, ricorda come il gruppo del Movimento 5 Stelle sia stato più volte promotore della richiesta di soppressione della predetta Agenzia, che – come dimostrato anche di recente dalla vicenda di *Stamina* e dal malfunzionamento di taluni vaccini influenzali – si è spesso trovata al centro di scandali dai quali è emersa, a suo giudizio, la scarsa efficacia dei controlli cui l'ente medesimo avrebbe dovuto essere preposto. Propone quindi di accantonare l'emendamento Rondini 1.162 nonché le ulteriori proposte emendative riferite al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, in attesa di acquisire maggiori elementi informativi da parte del Ministro della salute Lorenzin. Avverte, infine, che, dalla proroga dei contratti in questione, deriverebbero comunque, a differenza di quanto asserito nella relazione tecnica al provvedimento, oneri finanziari sia pure indiretti, dal momento che le risorse derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA, a valere sulle quali avrebbe luogo il finanziamento della spesa, avrebbero potuto essere più opportunamente destinate a finalità di maggiore rilievo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nel rilevare che sull'emendamento Rondini 1.162 ha chiesto la parola il deputato Latronico, fa presente che è già intervenuto sulla stessa proposta emendativa in dichiarazione di voto l'onorevole Palese, appartenente al medesimo gruppo parlamentare.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ritiene che, anche alla luce della disposizione volta a prorogare al 31 dicembre 2015 i contratti

a tempo determinato stipulati dall'AIFA, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il provvedimento in esame potrebbe meglio essere definito come « mille proroghe e mille deroghe », anziché come « mille proroghe ».

Laura CASTELLI (M5S) propone di accantonare l'emendamento Rondini 1.162.

Maino MARCHI (PD), *relatore per la V Commissione*, nel rinviare alle argomentazioni contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, nella quale si dà motivatamente conto delle ragioni poste a base dell'opportunità di prorogare i contratti a tempo determinato stipulati dall'AIFA, auspica che il comma 7 dell'articolo 1 possa essere approvato dalle Commissioni nel testo presentato dal Governo.

Paolo TANCREDI (AP) preannunzia il voto contrario sull'emendamento Rondini 1.162.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rondini 1.162.

Silvia GIORDANO (M5S), nell'illustrare le finalità dell'emendamento Baroni 1.144, di cui è cofirmataria, ne chiede l'accantonamento richiamando in parte le ragioni già esposte con riferimento alla proposta emendativa da ultimo posta in votazione, anche al fine di acquisire dal Governo maggiori chiarimenti in merito agli effetti derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dall'AIFA, che non appaiono pienamente desumibili dalla relazione tecnica al provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Baroni 1.144, osserva come la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dall'AIFA costituisca non solo una violazione dei vincoli assunzionali previsti per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, bensì com-

porti anche il rischio che il personale eventualmente dichiarato in soprannumero da tale ente possa accedere al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti stabiliti prima dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Fornero, con evidenti conseguenze negative dal punto di vista finanziario. In considerazione del fatto che il personale del quale viene proposta la proroga non appare dotato, a suo avviso, della qualificazione tecnica necessaria all'adeguato svolgimento dei compiti loro affidati, invita il Governo ad effettuare un supplemento di riflessione e propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite al comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nel rammentare come in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si fosse convenuto di garantire comunque il più ampio spazio possibile alla discussione sul provvedimento in titolo, fa tuttavia presente che sulle singole proposte emendative sarebbe auspicabile un solo intervento da parte di ciascun deputato.

Laura CASTELLI (M5S), nel non condividere l'auspicio del Presidente Sisto circa la limitazione degli interventi su ciascun emendamento da parte dei deputati, ritiene invece opportuno che il dibattito possa permettere un adeguato approfondimento sul merito delle questioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che in sede di ufficio di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era concordato di non procedere alla segnalazione degli emendamenti a patto di contenere la durata e il numero degli interventi. Invita quindi i componenti delle Commissioni a svolgere un solo intervento per ciascun emendamento.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce l'utilità di una discussione approfondita e

precisa il contenuto del comma 7 dell'articolo 1, richiamando le figure professionali dirigenziali interessate dalla proroga in esso disposta.

Rocco PALESE (FI-PdL) condivide le considerazioni del collega Latronico e ribadisce la richiesta di accantonamento.

Paolo TANCREDI (AP), nel sottolineare che le precisazioni riportate dal collega Latronico sono contenute nella relazione illustrativa, preannuncia il voto contrario sull'emendamento Baroni 1.144.

Maino MARCHI (PD), *relatore per la V Commissione*, ringrazia il collega Latronico per aver ricordato i contenuti della relazione e insiste per la votazione dell'emendamento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di dare conto delle sostituzioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Businarolo 2.10, 2.11, 2.12, Mannino 6.39 e 6.40.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baroni 1.144.

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Rondini 1.116, ne chiede l'accantonamento, illustrandone la finalità, ed esprime perplessità sul parere contrario formulato su di esso dai relatori e dal Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL) concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Rondini 1.116 formulata dalla collega Giordano e chiede al Governo di valutarne con attenzione i contenuti, anche in ragione dei profili di contenimento della spesa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al Governo le motivazioni del parere contra-

rio reso sull'emendamento Rondini 1.116, esprimendo disaccordo sulle disposizioni che prorogano contratti di lavoro a tempo determinato, tanto più se aventi ad oggetto incarichi di livello dirigenziale.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) concorda con i contenuti dell'emendamento Rondini 1.116, ritenendo la deroga disposta dal comma 7 non condivisibile né sotto il profilo economico né sotto il profilo etico.

Matteo MANTERO (M5S), con riferimento all'emendamento Rondini 1.161, sottolinea come esso sia volto a ridurre di sei mesi il termine di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'AIFA per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, i quali sono avvenuti in spreco delle norme di *spending review*, determinando l'attribuzione di incarichi senza previo espletamento di una procedura concorsuale pubblica. A tale proposito, nel ricordare come il sottosegretario De Micheli abbia dichiarato che il Ministro della salute Lorenzin ha assicurato il proprio intervento su tale questione problematica, chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il proprio parere contrario sull'emendamento in discussione.

Paolo TANCREDI (AP), nel preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento Rondini 1.161, rileva come vada assicurata la continuità amministrativa dell'AIFA attraverso il mantenimento degli incarichi delle figure dirigenziali preposte a diversi uffici dell'AIFA. Giudica peraltro eccessive e forzate le dichiarazioni delle forze politiche di opposizione sulle previsioni recate dal comma 7 dell'articolo 1.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel ribadire l'intenzione del Ministero della salute di espletare un concorso pubblico per ricoprire i posti dirigenziali in esame, evidenzia come ciò richieda tempi adeguati che rendono necessaria la proroga dei contratti dei dirigenti dell'AIFA in discussione.

Ribadisce quindi il parere contrario del Governo sull'emendamento Rondini 1.161 e su tutte le proposte emendative riferite al comma 7 dell'articolo 1.

Riccardo NUTI (M5S) chiede al rappresentante del Governo quale possa essere la probabile tempistica del concorso per l'assunzione dei dirigenti dell'AIFA il cui espletamento è stato preannunciato dal Ministro Lorenzin.

Rocco PALESE (FI-PdL), con riferimento alla previsione del concorso pubblico per gli incarichi dirigenziali dell'AIFA prorogati dal comma 7 dell'articolo 1, sottolinea come gli stessi incarichi dirigenziali non siano attualmente previsti nella pianta organica dell'AIFA stessa.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ricorda innanzitutto come già nel decreto-legge cosiddetto « Milleproroghe » approvato lo scorso anno si sia proceduto alla proroga annuale dei predetti contratti a tempo determinato per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Ribadisce, quindi, la richiesta di chiarimenti al Governo circa il termine prevedibile per l'espletamento del concorso pubblico per la copertura dei suddetti incarichi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rondini 1.161.

Rocco PALESE (FI-PdL) intervenendo sull'emendamento Rondini 1.163, del quale condivide il contenuto, sottolinea che esso è volto a introdurre una misura di buon senso, ossia la riduzione del 50 per cento della spesa derivante dall'attuazione del comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento. Ritiene, peraltro, che la predetta riduzione possa essere realizzata prevedendo, per il secondo semestre dell'anno 2015, che i contratti dirigenziali in esame siano svolti con orario a tempo parziale.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) stigmatizza il contenuto del comma 7 dell'articolo 1 in discussione, evidenziando come

esso preveda l'ulteriore proroga di contratti conclusi in grave violazione sia della normativa vigente in materia di *spending review* sia delle norme che regolano l'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel ribadire il parere contrario del Governo sull'emendamento Rondini 1.163, sottolinea come lo stesso ponga problemi di copertura finanziaria dimezzando lo stanziamento per i contratti di lavoro dei dirigenti dell'AIFA senza modificare il periodo di proroga dei contratti stessi.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce di aver proposto, parallelamente al dimezzamento della spesa prevista dal comma 7, la riduzione dell'orario di lavoro dei suddetti dirigenti per il secondo semestre 2015.

Riccardo NUTI (M5S), al fine di orientare il proprio voto sulla proposta emendativa Rondini 1.163, chiede al Governo se ritenga sufficienti sei mesi di tempo per l'espletamento del concorso pubblico per l'assunzione dei dirigenti dell'AIFA preannunciato dal Ministro della salute, altrimenti preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente al deputato Nuti che il sottosegretario De Micheli ha già risposto a tale quesito, dichiarando di ritenere insufficiente il termine di sei mesi per lo svolgimento del suddetto concorso pubblico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rondini 1.163.

Rocco PALESE (FI-PdL) interviene sull'emendamento Invernizzi 1.153 dichiarando di condividerne il contenuto volto alla soppressione del comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento. A tale proposito, evidenzia come il predetto comma 8 faccia seguito a precedenti proroghe del termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dalle Agenzie fiscali per il

reclutamento di dirigenti di seconda fascia, con contestuale proroga degli incarichi dirigenziali già attribuiti. In tale contesto stigmatizza il comportamento del Governo, il quale continua a mantenere in vita tali incarichi, affidati a soggetti assunti in violazione della normativa vigente. Pur rilevando come ciò sia dovuto alla notevole mole di contenzioso tuttora pendente sulle predette procedure di reclutamento, ritiene che l'Esecutivo dovrebbe porre fine a tale situazione che perdura da ben sedici anni.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento all'intervento del deputato Palese, fa presente come il concorso per la copertura dei posti di dirigente in esame sia stato già bandito.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per l'approvazione dell'emendamento Rondini 1.163.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'eccessiva ripetitività degli interventi del collega Palese e ritiene che in questa fase dell'esame del provvedimento bisognerebbe limitare gli interventi al merito degli emendamenti.

Con riferimento alla circostanza che il presidente della I Commissione riveste anche il ruolo di relatore sul provvedimento, ritiene che sarebbe forse più opportuno che a presiedere la seduta fosse il presidente Boccia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nel ricordare al collega Di Gioia che il presidente può sempre svolgere il ruolo di relatore, rassicura sul fatto che l'alternanza con il presidente Boccia è frutto di un accordo tra i presidenti.

In merito alle altre considerazioni svolte, ritiene che a tutti debba essere assicurato il diritto ad intervenire rispettando contestualmente il buon andamento dei lavori.

Paolo TANCREDI (AP), intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara con-

trario al contenuto dell'emendamento Invernizzi 1.153, ritenendo, al contrario, opportuna la norma di proroga contenuta nel decreto-legge in esame che rende possibile il completamento del concorso. Ritira, quindi, il proprio emendamento 1.1

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Invernizzi 1.153 e 1.154.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Causi 1.19, chiede al Governo se abbia effettiva contezza del contenuto dell'emendamento presentato, che proroga ulteriormente il termine previsto nel testo del decreto-legge per lo svolgimento delle procedure concorsuali dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) dichiara di condividere l'intervento appena svolto dal collega Palese, in quanto il Governo ha espresso parere favorevole su un emendamento della maggioranza che estende ulteriormente il termine per espletare i concorsi dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 1.19 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Causi 1.19, non verrà posto in votazione l'emendamento 1.20, per la parte ammissibile, poiché ad esso identico e a firma del medesimo presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Causi 1.21, come riformulato (*vedi allegato 2*), mentre respingono gli identici emendamenti Matteo Bragantini 1.149 e Cozzolino 1.131 nonché l'emendamento Molteni 1.158. Le Commissioni approvano altresì l'emendamento Molteni 1.159 (*vedi allegato 2*) e respingono gli emendamenti Palese 1.39, per la parte ammissibile, e 1.40.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.58,

ne illustra le finalità, sottolineando come occorra una tempistica del tutto diversa per assicurare una maggiore dotazione di personale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 1.58.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede alla presidenza di accantonare l'emendamento Palese 1.60, per un ulteriore approfondimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Palese 1.60 deve intendersi accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Melilla 1.184 e Guidesi 1.157.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiarisce che l'invito al ritiro dell'emendamento Ghizzoni 1.105 è motivato dal fatto che verranno presentati degli emendamenti volti a risolvere le questioni poste anche dalla suddetta proposta emendativa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Fanucci 1.123, per la parte ammissibile, deve intendersi accantonato in attesa di una sua riformulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Melilla 1.186 e Marcon 1.187.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime, anche a nome del relatore Marchi, parere contrario sulle proposte emendative Maestri 2.9, Gregori 2.21, Businarolo 2.10, Marco Di Maio 2.23, Melilla 2.20 e 2.19, Molteni 2.18 e 2.17, Businarolo 2.11 e 2.12, Molteni 2.14, 2.15 e 2.16, Gregori 2.01 e Damiano 2.02; esprime parere favorevole

sugli articoli aggiuntivi Baruffi 2.04 e Damiano 2.05, ove vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 2.03, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Centemero 2.09, invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Centemero 2.08, in quanto verrebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Centemero 2.9.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni passano nuovamente all'esame dell'emendamento Plangger 1.108, riformulato (*vedi allegato 2*) e precedentemente accantonato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede alla presidenza di chiarire se tale riformulazione non debba in realtà far presupporre che si tratti di un nuovo emendamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, chiarisce che la riformulazione proposta dell'emendamento Plangger 1.108 non costituisce un nuovo emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Plangger 1.108, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che le Commissioni passeranno ora di nuovo all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Avverte, quindi, che gli emendamenti Maestri 2.9, Gregari 2.21, Businarolo 2.10, 2.11 e 2.12 e Marco Di Maio 2.23 sono stati ritirati.

Giulio MARCON (SEL) sottoscrive gli emendamenti Melilla 2.20 e 2.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Melilla 2.20 e 2.19 e Molteni 2.18 e 2.17.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Molteni 2.14, 2.15 e 2.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che gli articoli aggiuntivi Gregori 2.01 e Damiano 2.02 sono stati ritirati. Avverte, inoltre, che gli articoli aggiuntivi Baruffi 2.04, Damiano 2.05 e Gribaudo 2.03 sono accantonati. Infine, segnala che l'articolo aggiuntivo Centemero 2.08 è stato ritirato.

Rocco PALESE (FI-PdL) manifesta perplessità sulla scelta frettolosa di ritirare proposte emendative che avrebbero meritato una più ampia riflessione da parte delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, segnala che è in via di predisposizione la riformulazione degli articoli aggiuntivi Baruffi 2.04 e Damiano 2.05. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18.35, riprende alle 18.40.**

Rocco PALESE (FI-PdL), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Baruffi 2.04 e Damiano 2.05, sottolinea tuttavia come l'introduzione nel provvedimento di norme non strettamente attinenti alla proroga di disposizioni legislative rischi di trasformare il decreto-legge in esame in un decreto *omnibus*.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) evidenzia che, mentre complessivamente le presidenze delle due Commissioni si sono strettamente attenute ai criteri che regolano l'ammissibilità delle proposte emendative, in questa circostanza non è stato fatto altrettanto. Rileva, infatti, che gli articoli aggiuntivi in esame non recano proroghe, ma introducono delle vere nuove norme, la cui copertura risulta peraltro dubbia. Nel sollecitare, quindi, la predisposizione di una relazione tecnica

che possa fare maggiore chiarezza, propone di accantonare le proposte emendative in discussione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) condivide l'osservazione riguardo al fatto che la parte fondamentale degli articoli aggiuntivi Baruffi 2.04 e Damiano 2.05 non rechi proroghe temporali di disposizioni legislative vigenti. Sottolinea, peraltro, che le risorse necessarie per finanziare gli oneri della misura introdotta dalle proposte emendative vengono reperite dal fondo sociale per l'occupazione e formazione, già abbondantemente saccheggiato in altri provvedimenti e della cui capienza oramai non si ha più cognizione.

Nell'evidenziare che le disposizioni in esame mancano di una dettagliata quantificazione dei relativi oneri finanziari, si dichiara sbigottito per la metodologia utilizzata, assolutamente in contrasto con quanto accaduto durante la fase emendativa di precedenti provvedimenti legislativi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa che la riformulazione degli articoli aggiuntivi Baruffi 2.04 e Damiano 2.05 proroga a tutto il 2015 un intervento relativo ai contratti di solidarietà, utilizzando una rimodulazione delle risorse stanziata a legislazione vigente per il fondo sociale per l'occupazione e formazione e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Baruffi 2.04 e Damiano 2.05, entrambi riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Approvano quindi l'articolo aggiuntivo Centemero 2.09 (*vedi allegato 2*).

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'articolo 3 disciplina una materia del tutto diversa da quella finora esaminata e che il

tempo ancora a disposizione delle Commissioni non consentirebbe di esaminare proficuamente i relativi emendamenti. Propone, quindi, di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta già fissata per domani.

Guido GUIDESI (LNA) condivide la proposta della collega Castelli, che ritiene ragionevole.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nessun altro

chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

**La seduta termina alla 18.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.55 alle 19.25.

## ALLEGATO 1

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 2803 Governo).****EMENDAMENTI DEL GOVERNO**

## ART. 4.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2015. »

**4. 95.** Il Governo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si

provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « al periodo precedente » sono aggiunte le seguenti: « ripartite nella misura del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento agli enti delle regioni Siciliana e Sardegna.

**4. 96.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 2803 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.*

**1. 19.** Causi.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « Per il quinquennio 2011-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2020 ».

*8-ter.* Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**1. 21.** *(Nuova formulazione)* Causi.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*11-bis.* All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « e comun-

que non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 maggio 2015 ».

**1. 108.** *(Nuova formulazione)* Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

*Al comma 12, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.*

**1. 159.** Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

## ART. 2.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

*(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).*

1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le

risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

\* **2.04.** *(Nuova formulazione)* Baruffi, Damiano, Gnechi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri, Carnevali, Cominelli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).*

1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

\* **2. 05.** *(Nuova formulazione)* Damiano, Baruffi, Gnechi, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri, Rubinato, Carnevali.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).*

1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

**2. 09.** Centemero.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento del Governo</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	29
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante disposizioni in materia di azione di classe ( <i>Deliberazione</i> ) .....	25
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante disposizioni in materia di azione di classe ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	25
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2281, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, di rappresentanti di Associazione nazionale dentisti italiani, Associazione nazionale titolari laboratorio odontotecnico e Rete delle professioni tecniche .....	26
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.	
Audizione di Paolo Sceusa, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	26
AVVERTENZA .....	26

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

**La seduta comincia alle 11.**

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio,**

**C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emenda-

menti, articoli aggiuntivi e subemendamenti al provvedimento in esame (*vedi Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 e 18 dicembre 2014 e del 20 gennaio 2015*). Avverte altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 3.10 (*vedi allegato 1*) e che, non essendovi obiezioni da parte dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Ricorda che il relatore nella seduta del 20 gennaio scorso ha presentato una ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 1.11 già riformulato. Considerato che tale ulteriore nuova formulazione non ha sostanzialmente modificato l'emendamento 1.11 (*nuova formulazione*), i subemendamenti riferiti a tale emendamento sono considerati riferibili all'emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*).

Franco VAZIO (PD), *relatore*, dopo aver raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*); esprime parere favorevole con riformulazione sull'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01, nel senso di riferire la disposizione al sesto comma, anziché all'ottavo comma, dell'articolo 157 del codice penale, al fine di raddoppiare i termini di prescrizione per il nuovo delitto di cui all'articolo 613-bis c.p., anziché prevederne l'imprescrittibilità; parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.27; parere favorevole sull'emendamento 3.10 del Governo. Invita al ritiro delle ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario. In particolare, invita a ritirare l'articolo aggiuntivo Marzano 4.01 e l'emendamento Daniele Farina 5.1, con riserva di approfondire le questioni attinenti alla copertura finanziaria in vista dell'esame in Assemblea.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vittorio FERRARESI (M5S) pur ritenendo che il delitto di tortura dovrebbe essere configurato come reato proprio e, quindi, accedendo alla soluzione di com-

promesso del cosiddetto « doppio binario », per cui il reato proprio viene affiancato ad un reato comune, osserva come l'emendamento Sarti 1.19 sintetizzi il complesso delle modifiche che il suo gruppo vorrebbe apportare al testo del Senato, rappresentando come la norma dovrebbe essere correttamente formulata. È consapevole, tuttavia, del fatto che il fulcro della discussione in Commissione avrà ad oggetto l'emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore, riservandosi di intervenire più diffusamente in occasione dell'illustrazione dei relativi subemendamenti, nel corso della quale proporrà delle soluzioni di compromesso per migliorare il testo del relatore.

Daniele FARINA (SEL) auspica che nel corso di questa legislatura l'iter legislativo volto ad introdurre nel nostro ordinamento il delitto di tortura possa andare a buon fine, ritenendo che comunque anche la mera approvazione del testo licenziato dal Senato costituirebbe un enorme passo in avanti. È tuttavia possibile pensare che sussistano i presupposti per modificare il testo del Senato in senso migliorativo e in questo senso vanno gli emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Michela MARZANO (PD) ribadisce di ritenere assolutamente condivisibile l'impostazione rappresentata nel corso delle audizioni dal Professore Padovani, secondo il quale occorre configurare tanto un reato comune quanto un reato proprio. Non accoglie pertanto l'invito al ritiro delle proposte emendative da lei presentate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa come il lavoro del relatore non solo tenga conto di quanto emerso nel corso delle audizioni ma sia anche il frutto di una successiva interlocuzione con gli auditi. In particolare, il Professor Padovani si è espresso favorevolmente in merito alla formulazione dell'emendamento l'emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore.

Giulia SARTI (M5S) chiarisce come anche nel suo emendamento 1.19 si sia tenuto conto dell'impostazione del Professore Padovani, come risultante dalle audizioni, che prevede la configurazione di un reato proprio affiancato ad un reato comune anziché la creazione di un reato comune cui si affianca un'aggravante riferita al pubblico ufficiale. Si eliminano, inoltre, dal testo alcuni pleonasmii e superfetazioni che avrebbero il solo effetto di rendere più complesso l'accertamento giudiziale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.19, Ferraresi 1.21, 1.18, 1.20, Sarti 1.15, Ferraresi 1.14, Daniele Farina 1.10 e 1.1, Sarti 1.21 e Ferraresi 1.22.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore. Avverte altresì che il subemendamento Iori 0.1.11 (*nuova formulazione*).17 è irricevibile.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il subemendamento Sarti 0.1.11 (*nuova formulazione*).27, che contiene il complesso delle modifiche che secondo il gruppo del M5S dovrebbero essere apportate al testo del relatore. Rileva, in particolare, come l'ultimo comma del predetto testo sia ridondante ma anche dannoso perché costituirebbe un inutile aggravio probatorio e rischierebbe di essere oggetto di strumentalizzazione, con conseguente aumento delle ipotesi di violenza legittima.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.1.11 (*nuova formulazione*).27.

Daniele FARINA (SEL) osserva come sia vero che molti emendamenti e subemendamenti siano migliorativi, ma ritiene che sia in realtà fondamentale l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, anche nella formulazione del Senato. Questa formulazione non sarebbe affatto inutile, come taluno ha erroneamente

sostenuto, tanto è vero che il processo per i fatti della caserma di Bolzaneto in occasione del G8 avrebbe avuto sorti molto diverse ove la norma fosse stata in vigore al tempo dei fatti medesimi.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Sarti 0.1.11 (*nuova formulazione*).18, volto a sopprimere la parola « intenzionalmente ». Non comprende infatti per quale motivo si debba escludere la rilevanza del dolo diretto o eventuale.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ricorda come dalle audizioni, alle quali hanno partecipato anche insigni professori universitari, sia emersa in modo pressoché univoca l'esigenza di inserire il nuovo reato nell'ordinamento ma accompagnato dal dolo intenzionale. Si tratta di una fattispecie troppo grave per consentire la sua applicazione in caso di dolo eventuale.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva come, in considerazione della costruzione della norma in termini di dolo specifico, l'avverbio « intenzionalmente » sia comunque superfluo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sarti 0.1.11 (*ulteriore nuova formulazione*).18 e Daniele Farina 0.1.11 (*nuova formulazione*).11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Marzano 0.1.11 (*ulteriore nuova formulazione*).1 e Daniele Farina 0.1.11 (*ulteriore nuova formulazione*).12.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).19, volto a sopprimere le parole « a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia ». L'emendamento serve ad ampliare la portata del reato, che sarebbe così applicabile, ad esempio, in manifestazioni pubbliche o in caso di fermi per arresti come nel caso Uva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come le parole che si vogliono sopprimere siano in realtà presenti in altri emendamenti del M5S.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda di avere chiarito che il M5S abbia fatto degli emendamenti volti a trovare una possibile mediazione con la maggioranza.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.1.11 (*nuova formulazione*).19.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottoscrive il subemendamento Daniele Farina 0.1.11 (*nuova formulazione*).6, volto a sopprimere l'aggettivo « acute », atto a creare forti difficoltà di ordine probatorio.

Donatella FERRANTI, *relatore*, osserva come in molti emendamenti del M5S si proponga una formulazione della norma che contiene l'aggettivo « acute ».

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce come il proprio gruppo abbia presentato anche emendamenti volti a trovare un compromesso con la maggioranza. Ricorda, inoltre, come gli emendamenti e i subemendamenti siano stati presentati in tempi diversi e precisa come, nel caso di specie, successivi approfondimenti abbiano suggerito di sopprimere l'aggettivo « acute ». Assicura, comunque, che ove non fosse possibile trovare un punto di mediazione in Commissione, ovvero non fosse apprezzato l'intento del M5S di collaborare con la maggioranza, il suo gruppo potrà sempre presentare in Assemblea solo emendamenti difformi dal testo approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge il subemendamento Daniele Farina 0.1.11 (*nuova formulazione*).6.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Daniele Farina 0.1.11 (*ulteriore nuova formulazione*).8 e 0.1.11 (*nuova formulazione*).9.

Vanna IORI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).16.

Nicola MOLTENI (LNA) precisa di votare contro i subemendamenti di SEL e del M5S, che limitano ulteriormente la tipizzazione della fattispecie contenuta nell'emendamento del relatore. Ciò non significa, peraltro, che condivida l'emendamento del relatore, che presenta numerosi profili di criticità.

La Commissione respinge il subemendamento Daniele Farina 0.1.11 (*nuova formulazione*).7.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).20 volto a sopprimere la parte della formulazione della norma che configura il dolo specifico. Prevedere il dolo specifico, infatti, significa restringere il campo di applicazione della fattispecie e fare un favore al torturatore, soprattutto perché fornirne la prova è quasi impossibile. Occorre piuttosto prendere atto del fatto che spesso si tortura senza motivo alcuno e per la volontà di torturare fine a se stessa.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, dichiara di non condividere affatto l'opportunità di eliminare il dolo specifico. Ricorda, infatti, come le condotte che presuppongono sevizie e crudeltà siano già punite dal nostro ordinamento e come la necessità di introdurre il nuovo reato di tortura possa essere giustificata solo dalla presenza di un fine ulteriore e specifico.

Michela MARZANO (PD) ricorda che le Convenzioni internazionali richiedono che la fattispecie sia specificata con riferimento alla condotta propria del pubblico ufficiale.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva come la formulazione contenuta dal suo emendamento, oltre che rispettare le Convenzioni, compie un passo ulteriore prevedendo la punibilità di condotte che, pur se non poste in essere da pubblici ufficiali, risultano altrettanto esecrabili.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che in realtà non vi è una sorta di obbligo da parte degli Stati ratificanti di riprodurre fedelmente in norme giuridiche interne le disposizioni delle Convenzioni, considerato che queste non hanno un contenuto propriamente giuridico ma sanciscono dei principi che devono essere poi tradotti in norme giuridiche interne. Nel caso della tortura occorre introdurre nell'ordinamento italiano una fattispecie che sia successivamente applicabile, evitando di appesantirla con particolari caratterizzazioni degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>20</sup> Ferraresi.

Vanna IORI (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>13</sup>.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>10</sup> Sannicandro e 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>21</sup> Sarti non saranno posti in votazione perché sono stati superati dalla nuova formulazione dell'emendamento 1.11 del relatore effettuata in 20 gennaio scorso.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira i subemendamenti 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>22</sup> e 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>25</sup> aventi ad oggetto la circostanza aggravante relativa alle conseguenze della tortura, in quanto si riferiscono all'emendamento del relatore prima della sua riformulazione. Preannuncia la presentazione di emendamenti di analogo tenore in Assemblea in riferimento al testo che sarà approvato dalla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>2</sup> Marzano e gli identici subemendamenti 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>23</sup> Ferraresi e 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>4</sup> Daniele Farina.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>24</sup> volto ad eliminare una formulazione non solo superflua ma anche pericolosa, poiché dovrebbe considerarsi « *in re ipsa* » che la condotta di tortura dia posta in essere dal pubblico ufficiale in violazione dei doveri inerenti alle funzioni. La previsione esplicita di tale considerazione può determinare delle difficoltà probatorie che finirebbero per rendere di difficile accertamento il nuovo reato.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>24</sup> Sarti.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>5</sup> diretto a sopprimere la disposizione che specifica che le sofferenze determinate dal reato di tortura non sono quelle che derivano dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Si tratta di una disposizione pleonastica che, in quanto tale, potrebbe unicamente determinare delle difficoltà applicative del nuovo reato.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).<sup>26</sup>. Ritiene estremamente pericoloso specificare come debba essere la sofferenza per essere rilevante per il delitto di tortura, in quanto tale specificazione avrebbe poi delle ricadute in fase applicativa, rendendo più difficile la prova del reato. Ritiene pertanto opportuno sopprimere la disposizione in esame.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene invece opportuno mantenere la norma in esame, in quanto potrà servire a ridurre il rischio

di applicazione strumentale del nuovo reato a danno delle forze di polizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Iori ha ritirato i subemendamenti 0.1.11 (*nuova formulazione*).14 e 0.1.11 (*nuova formulazione*).15.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti 0.1.11 (*nuova formulazione*).5 Daniele Farina e 0.1.11 (*nuova formulazione*).26 Ferraresi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.1.11 (*nuova formulazione*).3, si intende che il medesimo vi abbia rinunciato. Pone quindi in votazione l'emendamento del relatore 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*).

Vittorio FERRARESI (M5S), preso atto che nessun subemendamento del suo Gruppo è stato accolto, compresi quelli di natura meramente tecnica e quelli che comunque accoglievano l'impianto dell'emendamento del relatore, dichiara il voto contrario all'emendamento del relatore.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che la formulazione del reato di tortura risultante dall'emendamento del relatore possa essere migliorato alleggerendolo di una serie di appesantimenti che potrebbero rendere difficile l'applicazione in concreto del nuovo reato. Tuttavia, trattandosi pur sempre di un passo in avanti rispetto all'attuale vuoto normativo, dichiara la propria astensione sull'emendamento.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara che voterà contro l'emendamento del relatore, ritenendo che la sua riformulazione potrebbe determinare applicazioni strumentali del nuovo reato di tortura a danno delle forze di polizia. Si rammarica che nessun esponente del centro-destra sia oggi presente in Commissione nonostante la delicatezza del tema trattato.

La Commissione approva l'emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore, non saranno posti in votazione gli emendamenti riferiti al primo e al secondo comma dell'articolo 613-bis.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.13 Molteni ed approva l'emendamento 1.27 Ferraresi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.27 non sarà posto in votazione l'emendamento 1.28. Dichiara di acconsentire alla riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.01, riferendolo al sesto comma, anziché all'ottavo comma, dell'articolo 157 del codice penale, trasformando nel raddoppio dei termini di prescrizione la previsione della imprescrittibilità prevista nel suo articolo aggiuntivo.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che, alla luce dell'allungamento dei termini di prescrizione, si dovrebbe intervenire anche sulla disciplina relativa all'estradizione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) Ferranti.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene opportuno sopprimere l'articolo 2 del testo che, in materia di inutilizzabilità di mezzi di prova, prescrive dei divieti che in realtà derivano da principi generali. Anche in questo caso una disposizione superflua potrebbe tradursi in un danno a carico delle vittime del reato di tortura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che le preoccupazioni del deputato Ferraresi debbano essere prese in considerazione, in quanto non si può non tenere conto che l'articolo 191 del codice di procedura penale disciplina in via ge-

nerale le prove illegittimamente acquisite. Considerata la delicatezza della questione e che si tratterebbe di sopprimere un articolo approvato dal Senato, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, per poi riaffrontare la questione in occasione dell'esame dell'Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S), preso atto dell'intervento del Presidente, che ha riconosciuto la fondatezza dei dubbi da lui espressi, ritira gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, preannunciando la loro presentazione in Assemblea.

Giulia SARTI (M5S) ritira l'emendamento 3.5.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.1, diretto a sopprimere una disposizione che tocca la materia dell'immigrazione clandestina che dovrebbe essere trattata separatamente. Inoltre, la formulazione dell'articolo 3 è fumosa, attribuendo una eccessiva discrezionalità all'autorità amministrativa nel respingere, espellere o estradare uno straniero che potrebbe essere sottoposto a tortura nel suo paese.

La Commissione respinge l'emendamento 3.1 Molteni.

Alessandro ZAN (PD) ritiene che la formulazione dell'emendamento 3.10 del Governo debba essere modificata in quanto – in contrasto con le convenzioni internazionali e con la formulazione del reato di tortura risultante dall'approvazione l'emendamento 1.11 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore – non viene inserito l'orientamento sessuale tra i motivi di persecuzione all'estero che impediscono l'espulsione o il respingimento dello straniero.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che l'emendamento del Governo ha riscritto l'articolo 4 del testo del Senato inserendolo nel comma 1 dell'articolo 19 del testo Unico sull'immigrazione, al quale

non sono state apportate ulteriori modifiche. La correzione richiesta dal deputato Zan consisterebbe invece in una modifica del Testo Unico sull'immigrazione che esulerebbe dal contesto normativo dell'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento.

Alessandro ZAN (PD), tralasciando le considerazioni sul dato di fatto che oramai l'orientamento sessuale è una nozione che viene generalmente utilizzata dalle convenzioni internazionali, replica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore, che ha riscritto la fattispecie della tortura elaborata dal Senato facendo riferimento anche alla discriminazione per l'orientamento sessuale, vi è comunque una discrasia tra l'emendamento del Governo e quanto previsto dall'emendamento del relatore.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che le osservazioni del deputato Zan, indipendentemente dalla con divisibilità nel merito, stiano a testimoniare quanto sia sbagliato intervenire con la proposta di legge in esame in materia di immigrazione clandestina.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 3.10 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.10 non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira l'emendamento 4.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi 4.01 Marzano e 4.02 Daniele Farina prevedono l'istituzione di un fondo a favore delle vittime del reato di tortura non prevedendo, nel primo caso, la copertura economico-finanziaria e, nel secondo caso, prevedendo una copertura la cui adeguatezza suscita delle perplessità. Condividendo la *ratio* dei due articoli aggiuntivi,

che, per ragioni legate alla copertura finanziaria, non potrebbero essere oggi approvati, invita i presentatori a ritirarli per presentarli successivamente in Assemblea dopo aver adeguatamente verificato, anche con l'aiuto del Governo, la parte relativa alla copertura economico finanziaria.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che l'esperienza degli anni successivi ai fatti di Genova del 2001 dimostri l'opportunità di prevedere degli interventi da parte dello Stato a favore delle vittime del terrorismo. Dichiarò di essere disposto a ritirare l'articolo aggiuntivo nel caso in cui il Governo dovesse mostrare sensibilità per tale problema, anche attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno.

Il sottosegretario Cosimo FERRI replica al deputato Farina che il Governo è disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno relativo all'istituzione di un fondo a favore delle vittime del reato di tortura così come a verificare la fattibilità sotto il profilo finanziario di un emendamento in tal senso.

Daniele FARINA (SEL) a seguito dell'intervento del rappresentante del Governo ritira il suo articolo aggiuntivo 4.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 4.01, si intende che il medesimo vi abbia rinunciato. Avverte altresì che il testo risultante dagli emendamenti presentati sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante disposizioni in materia di azione di classe.**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante disposizioni in materia di azione di classe.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederebbe alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, di rappresentanti di associazioni dei consumatori, nonché di professori universitari esperti della materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 13.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante disposizioni in materia di azione di classe.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Vincenzo VIGORITI, *ordinario di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S) e Donatella FERRANTI (PD), *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Vincenzo VIGORITI, *ordinario di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

**Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2281, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, di rappresentanti di Associazione nazionale dentisti italiani, Associazione nazionale titolari laboratorio odontotecnico e Rete delle professioni tecniche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**Audizione di Paolo Sceusa, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Paolo SCEUSA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, Donatella FERRANTI, *presidente*, Anna ROSSOMANDO (PD) e Alfonso BONAFEDE (M5S).

Risponde ai quesiti posti Paolo SCEUSA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o*

*con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.*

*C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.*

*Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti.*

*C. 983 Gozi e C. 1762 Zan.*

COMITATO RISTRETTO

*Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*

*C. 1129 Molteni.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.**

**EMENDAMENTO DEL GOVERNO**

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di

persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. ».

**3. 10.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:*

Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, o in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

**1. 11.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Il Relatore.

*Al comma 1, il capoverso ART. 613-ter è sostituito dal seguente:*

« ART. 613-bis. *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).* – Fuori dai

casi previsti dall'articolo 414 c.p, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

**1. 27.** Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

## ART. 2-bis.

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, aggiungere in fine le seguenti parole: « e il reato di cui all'articolo 613-bis ».

**1. 01.** *(nuova formulazione)* Ferranti.

## ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in

cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro

Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. ».

**3. 10.** Il Governo.

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle  
14.35 alle 14.50.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 32

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) . 35

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente*) ..... 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 36

#### INTERROGAZIONI:

5-04269 Narduolo: Sull'attivazione di un indirizzo di liceo linguistico, per l'anno scolastico 2015-2016, presso l'educandato statale « San Benedetto » di Montagnana (Padova) ..... 36

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 37

5-04333 Da Villa: Sull'assegnazione di una cattedra al professor Giorgio Orsoni presso l'università « Ca' Foscari » di Venezia ..... 36

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 38

5-03930 Anzaldi: Sulla valutazione dell'attività di docenza svolta nelle università internazionali ..... 36

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 39

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 febbraio 2015.

Roberto SIMONETTI (LNA), con riferimento a quanto esplicitato nella risolu-

zione in oggetto, ritiene che l'organico funzionale aggiuntivo difficilmente potrà soddisfare tutte le esigenze del mondo della scuola. Aggiunge che i docenti da destinare all'organico funzionale di rete, secondo alcune stime, non sarebbero più di 30.000 e che se si dovesse assegnare alle aree a elevata complessità una quota parte delle complessive risorse destinate all'organico funzionale, come auspica la risoluzione, non si farebbe altro che accentuare gli scompensi già oggi presenti tra le diverse aree del Paese. Per tale motivo auspica che il futuro meccanismo concorsuale per l'accesso all'insegnamento sia elaborato su base regionale, ritenendo, infatti, che questo sia l'unico modo per aggirare la grave questione della disomogeneità di valutazione sul territorio. Pur ricordando che la Costituzione impone che i concorsi siano a carattere nazionale, ritiene che nulla impedisca che la gestione sia affidata agli uffici scolastici regionali. Ritiene quindi opportuno che i candidati possano scegliere liberamente in quale albo regionale eleggere il proprio « domicilio professionale », senza vincolo di residenza: verrebbero però valutati in maniera identica rispetto agli altri iscritti in quella regione. Reputa poi necessario salvaguardare il personale previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica si avvale per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Precisa che tale contingente è stato ridotto da 500 a 300 unità ad opera della legge di stabilità 2012 (articolo 4, comma 68, della legge 12 novembre 2011, n. 183) e che la legge di stabilità 2013 – su questo punto non ancora applicata – vorrebbe ridurlo addirittura a 150 unità. Aggiunge che si tratta di personale che presta servizio ormai da diversi anni presso l'amministrazione scolastica, tra Ministero e uffici scolastici regionali, curando attività essenziali per l'ampliamento dell'offerta formativa a livello locale, in strutture già con pesanti vuoti per quanto riguarda gli addetti. Osserva che il mantenimento di tale personale – richiesto dal suo gruppo an-

che per l'anno scolastico 2015/2016 – è nell'ottica di supportare l'amministrazione scolastica periferica, sempre più sofferente per carenza di organico in un settore chiave, quale l'istruzione, per la ripresa del Paese. Per quanto riguarda il rapporto di autovalutazione previsto dalla direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, sottolinea la necessità di un sistema di rilevazione dei risultati dei progetti e delle attività scolastiche attivate contro il bullismo. Osserva che è infatti vero che le scuole, sia statali che paritarie, hanno l'obbligo, nel caso di bullismo da parte di alunni ultraquattordicenni, di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti, oltre che l'obbligo di attivare un procedimento disciplinare nei confronti dello studente – presunto responsabile – delle scuole di primo e secondo grado. Precisa poi che tra gli obblighi rientrano anche attività di prevenzione, spesso lasciate alla libera determinazione degli insegnanti. Ricorda, inoltre, che vi è una varietà di progetti, il cui aspetto critico è costituito dalla totale assenza di misurazioni della loro efficacia, senza cioè verifica dei risultati conseguiti. Ricorda, altresì, che dal prossimo marzo tutte le scuole statali e paritarie avranno l'obbligo di compilare (entro luglio) il rapporto di autovalutazione di istituto, in applicazione del nuovo « Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ». Chiede, quindi, al Ministero di inserire nel questionario di autovalutazione la rilevazione e la misurazione dei risultati dei progetti e delle attività con finalità educative e di contrasto al bullismo, allo scopo di verificare la reale efficacia dei progetti e poter imporre alle scuole obiettivi di miglioramento misurabili in termini percentuali.

Chiede inoltre ai presentatori chiarimenti in merito al riferimento, presente nella quarta premessa della risoluzione in oggetto, alla necessità di porre attenzione, nella distribuzione del personale scolastico, alle aree a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio.

Ritiene poi auspicabile inserire, nella risoluzione che si appresta a predisporre,

l'impegno per l'introduzione di costi standard anche nel sistema scolastico, come avvenuto in quello sanitario: considera infatti indispensabile passare ad un sistema di livelli essenziali delle prestazioni che individui con criteri oggettivi il fabbisogno formativo, sulla base di uno standard condiviso su cui fondare la programmazione territoriale; un modello capace di realizzare un giusto equilibrio tra l'autonomia programmatoria delle regioni – nei territori – e il rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla finanza pubblica. Reputa inoltre utile guardare ai criteri di allocazione delle risorse per intervenire su un altro capitolo critico del sistema scolastico, costituito dalla valutazione, introducendo, oltre alla valutazione dei docenti, anche la valutazione delle scuole e della dirigenza scolastica, indicando un sistema condiviso di autovalutazione delle scuole che potrebbe permettere ai genitori di comparare gli istituti in base a criteri prestabiliti che tengono conto dello stesso livello socio-economico.

Segnala, infine, che il piano della « Buona Scuola » dovrebbe introdurre nel suo impianto normativo un ruolo per le regioni che, attualmente, non è presente. Per questo, ritiene opportuno che, anche in sede di Conferenza Stato-regioni, siano fissati i relativi livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto dei costi *standard*.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), dopo aver ringraziato le colleghe Santerini e Rocchi, condividendo l'impianto della risoluzione in oggetto, auspica che tutto l'organico dei docenti della scuola diventi funzionale, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, sinora considerati strutture scolastiche di livello inferiore, incrementando le ore di insegnamento all'interno dei laboratori, in un'ottica volta alla diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica. Dopo aver ricordato l'importanza dell'alternanza tra scuola e lavoro e di un intervento a sostegno delle zone a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio, auspica che si mettano in campo tutte le

iniziative utili a realizzare la migliore integrazione tra studenti italiani e di origine straniera, come è avvenuto in alcune esperienze locali di talune regioni come il Veneto.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ritiene che il piano della « Buona scuola » avvii un'importante stagione riformatrice volta a restituire dignità ai docenti e alle istituzioni scolastiche, in particolare attraverso la formazione continua. Dopo aver ricordato che in Italia il tasso di dispersione scolastica, ossia di coloro che non ottengono un diploma di licenza di scuola secondaria superiore, è pari a ben il 17 per cento, auspica che gli obiettivi di riduzione di questo tasso, indicati nell'ambito della strategia Europa 2020, si possano raggiungere grazie all'attuazione di tale piano, che deve tener conto, in particolare, delle aree a elevata complessità. Ricorda, quindi, l'importanza della risoluzione che la VII Commissione si appresta a predisporre come strumento di indirizzo per l'attuazione del piano. Ribadisce anch'ella l'esigenza che l'organico sia effettivamente funzionale, a garanzia della stabilità degli interventi perseguiti, condividendo, inoltre, la particolare attenzione che bisogna porre nella valorizzazione dell'istruzione e formazione professionale, così come emerso, d'altronde, nel corso della recente indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, conclusa dalla VII Commissione della Camera.

Luigi GALLO (M5S) annuncia, come già anticipato nella seduta di ieri, che il suo gruppo ha appena presentato una risoluzione sul medesimo tema oggetto del presente atto di indirizzo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

**AUDIZIONI**

Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

**La seduta comincia alle 12.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e svolgere osservazioni i deputati Simone VALENTE (M5S), Laura COCCIA (PD), Roberto RAMPI (PD), Maria MARZANA (M5S) e Anna ASCANI (PD).

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori elementi informativi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, altresì, che le Commissioni permanenti I e V hanno espresso parere favorevole sul testo in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

Pone, quindi, in votazione la proposta di conferire al relatore, onorevole Di Lello, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del provvedimento, così come modificato dal Senato, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera il conferimento del mandato al relatore a riferire

favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**5-04269 Narduolo:** Sull'attivazione di un indirizzo di liceo linguistico, per l'anno scolastico 2015-2016, presso l'educandato statale « San Benedetto » di Montagnana (Padova).

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia NARDUOLO (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando un maggiore coordinamento tra le amministrazioni locali coinvolte e l'istituto in oggetto, tenendo conto del nuovo ambito territoriale dell'area vasta. Segnala che continuerà a monitorare la vicenda oggetto della presente interrogazione, al fine di sostenere l'attivazione dell'indirizzo scolastico ivi indicato.

**5-04333 Da Villa:** Sull'assegnazione di una cattedra al professor Giorgio Orsoni presso l'università « Ca' Foscari » di Venezia.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario D'Onghia. Ricorda quindi le dichiarazioni dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha affermato, in riferimento alla vicenda giudiziaria del professor Orsoni, che aver patteggiato la pena non gli consentiva di tornare a fare il sindaco: analogo ragionamento si può quindi svolgere con riferimento ad altri incarichi pubblici affidati alla medesima persona. Dopo aver rammentato che gli stessi studenti dell'università avevano sollevato la questione oggetto dell'interrogazione in titolo, invita il Governo ad intraprendere un'attività di *moral suasion* sul rettore dell'università Ca' Foscari di Venezia affinché questo avvii le necessarie procedure per tutelare la dignità e l'onorabilità dell'ateneo veneziano.

**5-03930 Anzaldi:** Sulla valutazione dell'attività di docenza svolta nelle università internazionali.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Pur apprezzando il fatto che siano stati rispettati i requisiti previsti dalla legge, rileva che la risposta non chiarisce quali iniziative si intendano intraprendere per consentire la presenza di ricercatori stranieri o con esperienza internazionale nelle nostre università.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.25.**

## ALLEGATO 1

**5-04269 Narduolo: Sull'attivazione di un indirizzo di liceo linguistico, per l'anno scolastico 2015-2016, presso l'educandato statale « San Benedetto » di Montagnana (Padova).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui si risponde tratta la richiesta, deliberata dal collegio dei docenti dell'educandato statale « San Benedetto » di Montagnana (Padova), di attivare per il prossimo anno scolastico un indirizzo di liceo linguistico.

Gli onorevoli interroganti, persuasi della validità dell'iniziativa e delle sue positive ricadute sul tessuto economico del territorio, sollecitano interventi a sostegno della richiesta.

Al riguardo, appare necessario premettere che la programmazione in materia scolastica, ivi compreso l'arricchimento dell'offerta formativa con l'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, compete alle regioni secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformulato il Titolo V della Costituzione.

Ciò posto, in riferimento al caso specifico, si precisa che l'*iter* di approvazione dell'offerta formativa, come sancito dalle Linee-guida approvate dalla regione Veneto con delibera di giunta n. 1125 del 1° luglio 2014, prevede la convocazione delle Commissioni di distretto formativo

che, pur costituendo un organismo consultivo e concertativo, esprimono un parere obbligatorio a maggioranza semplice dei presenti.

La Commissione di distretto formativo dell'ambito di Montagnana, convocata dall'amministrazione provinciale di Padova, in data 19 novembre 2014 si è espressa mediante voto palese non approvando la citata richiesta per le seguenti motivazioni:

presenza del liceo linguistico in più comuni, tutti equidistanti da Montagnana circa 15 chilometri;

equità di trattamento, in quanto l'anno precedente non è stato approvato il liceo economico in un altro comune poiché tale indirizzo è già attivo proprio a Montagnana;

la lingua russa non costituisce una « peculiarità » in quanto disponibile tra le discipline di ordinamento.

Da ciò ne consegue che la succitata istanza di attivazione del liceo linguistico non essendo stata approvata dalla provincia di Padova non è stata nemmeno trasmessa alla Regione ai fini di una sua deliberazione in merito.

## ALLEGATO 2

**5-04333 Da Villa: Sull'assegnazione di una cattedra al professor Giorgio Orsoni presso l'università «Ca' Foscari» di Venezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, con riferimento alla vicenda che vede coinvolto l'ex sindaco di Venezia, professore presso l'Università «Ca' Foscari», chiede di conoscere se ricorrono i presupposti di un'iniziativa nei confronti del Rettore dell'Università per non aver intrapreso un'azione disciplinare verso lo stesso professore. L'onorevole interrogante sollecita, altresì, l'assunzione di misure a tutela della dignità e dell'onorabilità dell'istituzione universitaria in questione.

Innanzitutto, è opportuno precisare che l'Università «Ca' Foscari» non ha assegnato al professore alcuna «nuova cattedra». Egli, infatti, è docente di ruolo presso l'Ateneo e responsabile di un insegnamento nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 341 del 1990.

Dopo un periodo di aspettativa non retribuita, pari al mandato svolto presso il comune di Venezia, durante il quale il professore non ha tenuto alcun corso universitario, egli è rientrato in servizio. A decorrere da tale data, è tenuto, al pari degli altri docenti, ad assolvere ai compiti didattici e di servizio agli studenti previsti dall'articolo 6 della legge n. 240 del 2010 e dal relativo regolamento di ateneo. I compiti didattici sono annualmente assegnati dal dipartimento di appartenenza.

Posto ciò, si evidenzia che l'Ateneo ha piena potestà disciplinare nei confronti

del personale docente. Infatti, l'azione disciplinare, che precedentemente era demandata alla cosiddetta Corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale, rientra ora, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 240 del 2010, nella piena autonoma determinazione di ciascuna università.

Compete al Rettore per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, avviare il procedimento disciplinare mediante la formulazione di una proposta motivata al Collegio di disciplina dell'Ateneo.

Ciò nel pieno rispetto del principio di autonomia delle università, come costituzionalmente riconosciuto.

Da quanto comunicato con nota prot. n. 467 dell'8 gennaio 2015 l'Ateneo ha riferito a questo Ministero che l'amministrazione dell'Università «Ca' Foscari» ha ritenuto di non dare avvio ad un procedimento di natura disciplinare fino alla definizione di quello penale, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. Ciò anche nella considerazione che quanto eccetto nei confronti dell'ex sindaco di Venezia non riguarda in alcun modo l'attività in servizio presso l'Ateneo.

L'Ateneo si è riservato future determinazioni in relazione agli esiti del procedimento giudiziario.

## ALLEGATO 3

**5-03930 Anzaldi: Sulla valutazione dell'attività di docenza svolta nelle università internazionali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante domanda se il Ministro non ritenga opportuno, citando ad esempio una procedura selettiva dell'Università del Salento, intervenire per attribuire una maggiore rilevanza all'attività di docenza svolta nelle università internazionali.

Più in generale l'onorevole interrogante chiede se il Ministro non consideri conveniente agire per superare il *gap* che separa il sistema universitario italiano da quelli esteri in termini di numero di ricercatori stranieri o con esperienza internazionale.

Innanzitutto, si rende opportuno premettere che la norma di riferimento in materia di reclutamento dei professori universitari è rappresentata dall'articolo 18, comma 1, della legge di riforma del sistema universitario (legge 30 dicembre 2010, n. 240).

Questo, nello specifico, individua i criteri e delinea i principi di svolgimento delle selezioni finalizzate ai procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, disponendo che le singole università provvedano con apposito Regolamento alla disciplina di tale procedura.

In particolare, il citato comma 1, elenca i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di chiamata, individuando le seguenti categorie:

*a)* candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni og-

getto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime;

*b)* candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

*c)* professori già in servizio, presso altri atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

*d)* studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con decreto ministeriale (decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236).

Con specifico riferimento all'Università del Salento, occorre precisare che nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, essa ha emanato, con decreto rettorale n. 698 del 2014, un apposito regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia specificando, in linea con il contenuto del citato articolo 18, i soggetti ammissibili alle procedure, le tipologie di reclutamento e la necessità da parte dei Dipartimenti universitari coinvolti, di indicare le specifiche esigenze didattiche e/o di ricerca che giustificano la proposta di copertura del posto, con riferimento esplicito e analitico alla sostenibilità e all'efficacia dell'offerta didattica ed alla produttività scientifica del settore concorsuale.

L'articolo 5 del suddetto regolamento, in relazione al contenuto della proposta di chiamata, specifica i criteri di valutazione cui deve attenersi la commissione giudicatrice, elencando, tra gli altri, gli indicatori della produzione scientifica riconosciuti ed utilizzati a livello internazionale, l'attività didattica svolta in Italia e l'attività di docenza e di ricerca prestata all'estero.

Coerentemente con il dettato normativo e regolamentare, con decreto rettorale n. 771 del 2014, l'Università ha bandito le procedure di chiamata per la copertura di 16 posizioni per lo svolgimento delle funzioni di professore di ruolo di seconda fascia, in diversi settori concorsuali, traducendo le esigenze specifiche dell'ateneo in punteggi attribuiti ai candidati in relazione alle competenze rispondenti ai profili richiesti.

Con riferimento alla specifica questione sollevata dall'onorevole interrogante relativa all'apertura internazionale delle nostre università e, in particolare, ai criteri fissati dal bando dell'Università del Salento, occorre svolgere alcune considerazioni.

Innanzitutto, si ricorda che il summenzionato articolo 18, comma 1, introduce, quale requisito di accesso alla selezione, il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Ciò implica che il candidato risultato idoneo abbia superato un *iter* di valutazione, completamente nuovo rispetto a quello previgente, fondato su indicatori di produzione e parametri che attribuiscono necessariamente peso anche alle esperienze internazionali.

In proposito, il decreto ministeriale n. 76 del 2012, agli articoli 4 e 5, nel fissare i criteri e i parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individua, ad esempio, tra i criteri rilevanti, la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale e considera, ai fini della valutazione dei

titoli presentati dai candidati, la partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, nonché la direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale, la qualità della produzione scientifica valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, gli incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei e istituti di ricerca esteri e internazionali (cosiddetto *fellowship*).

Occorre inoltre evidenziare che l'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del regolamento di Ateneo, in linea con quanto disposto dal citato articolo 18, comma 1, prevede la partecipazione ai bandi di selezione degli « studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 ».

Quanto poi ai criteri di selezione specifici indicati nel bando universitario ed ai punteggi espressi, riconosciuta esplicitamente l'importanza dell'attività didattica all'estero, nel bando in questione l'Ateneo ha espresso le proprie esigenze relative a specifiche competenze didattiche in Italia.

La presenza di un punteggio più elevato per l'esperienza didattica nella realtà italiana ha una duplice motivazione. In primo luogo, il sistema universitario italiano è, per quanto riguarda la didattica un sistema estremamente maturo e di elevato livello qualitativo. In secondo luogo, vanno ricordate la grande opera di riassetto dell'organizzazione didattica, la profonda revisione dell'organizzazione, dei metodi di insegnamento, della gestione dei corsi di studio.

Infine, è opportuno evidenziare che, ad eccezione della differenza di punti attribuita all'attività di docenza svolta in Italia e all'estero, tutte le altre funzioni specifiche richieste dall'Ateneo, valutano analogamente le attività svolte in Italia con quelle poste in essere in altri Paesi, riconoscendo sempre un valore aggiunto a prodotti e collaborazioni internazionali.

## **VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
10 alle 10.25.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti, sulle linee strategiche del Piano industriale .....	42
--	----

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

**Audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti, sulle linee strategiche del Piano industriale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 20 alle 22.30.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani .....	47
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	49
5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B .....	47
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	51
5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga .....	48
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI, indi del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

#### **La seduta comincia alle 10.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.**

**Atto n. 135.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Antonella INCERTI (PD) ritiene che i primi interventi di attuazione della legge delega in materia di lavoro rechino una impronta organica, rappresentando un tentativo di rendere universali gli ammortizzatori sociali e di ridare centralità al contratto a tempo indeterminato. Fa notare, peraltro, che per una valutazione esaustiva degli interventi sarà necessario attendere il completamento del processo di riforma del Governo, da attuare attraverso un riordino delle politiche attive e una semplificazione delle fattispecie contrattuali attualmente esistenti.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ritiene che esso rechi

taluni elementi di criticità, che andrebbero valutati con attenzione al fine di individuare possibili correttivi. Rileva, in primo luogo, che permane ancora una forte differenziazione nelle tutele tra lavoro subordinato e parasubordinato, facendo notare, inoltre, come il lavoro stagionale sia ancora troppo penalizzato.

Ritiene poi riduttivo limitare alla semplice erogazione di un *voucher* la ricollocazione professionale, che, a suo avviso, andrebbe incanalata entro percorsi di reale inserimento lavorativo e dovrebbe interessare una platea più ampia di lavoratori che abbiano perso la propria occupazione. Esprime poi perplessità sui limiti previsti dal provvedimento in esame in materia di contribuzione figurativa riferita alla NASpI, nonché sull'esclusione di tale contribuzione per la DIS-COLL e l'ASDI. Giudica, inoltre, penalizzante la durata massima della NASpI, che, a suo avviso, andrebbe estesa a 24 mesi, anche in considerazione del prossimo superamento degli ammortizzatori in deroga. Ritiene quindi opportuno un maggior coordinamento tra i diversi interventi di sostegno al reddito, soprattutto nella fase transitoria iniziale, segnalando l'esigenza di un miglior raccordo con le regioni, nel rispetto delle competenze loro riconosciute dal Titolo V della Parte II della Costituzione e in linea con il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Auspica, in conclusione, che tali aspetti possano essere tenuti in considerazione dal Governo in vista dell'elaborazione di un intervento più efficace.

Irene TINAGLI (SCpI) esprime un apprezzamento per l'intervento del Governo, giudicando in termini estremamente positivi il fatto che si sia inteso trattare congiuntamente il tema del sostegno al reddito e quello della disciplina dei licenziamenti nell'ambito di rapporti a tutele crescenti: ritiene, quindi, che vi sia un meritorio tentativo di rendere concreti i principi di *flexsecurity* al fine di tutelare, da un lato, i lavoratori, e, dall'altro, le imprese, con riferimento all'esclusione dell'applicazione della NASpI ai lavoratori

a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, segnala l'opportunità di garantire un'omogeneità di trattamento tra lavoro pubblico e privato, sottolineando come nella pubblica amministrazione vengano procedure specifiche di mobilità – peraltro di fatto non applicate – che non paiono ispirarsi ai principi di condizionalità e decrescita progressiva dei trattamenti propri degli strumenti previsti dal testo in esame. Auspica, pertanto, che tale delicato argomento possa essere affrontato nell'ambito dell'attuazione della legge delega in materia di riforma della pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Analizzato lo strumento della ricollocazione tramite *voucher*, ritiene opportuno estenderlo anche ad altre ipotesi di licenziamento, giudicando interessante il tentativo del Governo di intraprendere politiche attive del lavoro che facciano leva sulla sana competizione tra i soggetti intermediari, in un'ottica tesa a premiare i risultati ottenuti, che tende a tutelare anzitutto i lavoratori. Dichiarò, in conclusione, di nutrire fiducia nell'operato del Governo, la cui azione mira alla realizzazione di un moderno mercato del lavoro.

Claudio COMINARDI (M5S), pur ritenendo positivo l'intento di un'estensione dei trattamenti dell'assicurazione sociale per l'impiego, previsti a legislazione vigente, reputa insufficiente l'intervento previsto dal decreto in esame, che fissa requisiti troppo stringenti ai fini dell'accesso alla NASpI. Dichiarò, pertanto, di condividere molte delle valutazioni espresse nel corso delle audizioni informali svolte, che hanno sollecitato una sostanziale revisione dei contenuti del provvedimento. Esprime, in primo luogo, riserve sulle modalità di calcolo del periodo di fruizione della NASpI, che continuano a fare riferimento alle settimane lavorative, rilevando altresì che la nuova assicurazione non supera i limiti della mini-ASpI e rischia in molti casi di essere penalizzante rispetto alla disciplina vigente, specialmente per i lavoratori stagionali. Osserva, inoltre, che il contratto di ricollocazione, così come configurato,

avrebbe un ruolo meramente accessorio nelle politiche di reinserimento lavorativo e si tradurrebbe, in sostanza, nella semplice erogazione di un *voucher*. Valuta, poi, in modo negativo la previsione di un tetto alla contribuzione figurativa per la NASpI e l'esclusione della contribuzione per l'ASDI e la DIS-COLL, osservando come si prefiguri un danno per le carriere contributive rilevanti ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici. Per quanto attiene, inoltre, alla misura dell'ASDI, ritiene che l'assunzione come parametro dell'importo dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro, determini il riconoscimento di un trattamento che non garantisce il superamento della soglia di povertà relativa, pari nel 2014 a 7.200 euro. A suo avviso, occorrerebbe quantomeno assumere come riferimento tale ultimo valore, ricordando come il proprio gruppo sostenga con forza l'introduzione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, il reddito di cittadinanza. Richiama, in proposito, il contenuto della proposta di legge n. 1148, attualmente in discussione al Senato, che reca anche le necessarie coperture finanziarie.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.**

**Atto n. 134.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Claudio COMINARDI (M5S) fa notare, anzitutto, che il provvedimento è viziato da un eccesso di delega, poiché, all'articolo 1, comma 2, estende l'applicazione della nuova disciplina del contratto a tutele crescenti anche ai contratti in essere – nel

caso in cui, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, si superi la soglia dei 15 dipendenti – nonostante l'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 faccia riferimento esclusivamente alla introduzione di una disciplina solo per le nuove assunzioni. Ritenuta, peraltro, estranea ai principi di delega la previsione sui licenziamenti collettivi di cui all'articolo 10, fa notare che il provvedimento, se da un lato, intende promuovere nuove assunzioni, dall'altro estende la possibilità di licenziare, vanificando ogni finalità di crescita occupazionale. Esprime, quindi, forti perplessità sull'inversione dell'onere della prova in materia di licenziamento disciplinare illegittimo, nonché sull'eliminazione del principio di proporzionalità tra il fatto commesso dal lavoratore e la sanzione irrogata, paventando il pericolo che venga irrimediabilmente compromessa la possibilità di una autonoma valutazione in sede giurisdizionale. Giudica grave che il lavoratore, che costituisce la parte debole del rapporto, sia esposto al pericolo di essere licenziato per fatti di lieve entità, senza alcuna possibilità di ottenere la reintegrazione, stigmatizzando una impostazione di fondo del provvedimento che tende a monetizzare i diritti dei lavoratori in cambio di una maggiore flessibilità a favore delle imprese, come previsto, ad esempio, nel caso della procedura di conciliazione contemplata dall'articolo 6 del testo. Ritiene che, come rilevato anche dall'associazione dei giuristi democratici, il provvedimento rechi in sé una sorta di «inganno semantico», in quanto si evocano tutele crescenti inesistenti, proponendosi, al contrario, un complessivo abbassamento delle tutele ai danni dei lavoratori, che – secondo quanto indicato anche dalle analisi dell'OCSE – non erano superiori alla media di quelle riconosciute ai lavoratori degli Stati membri di tale organizzazione. Segnala, peraltro, che la nuova disciplina rischia di esasperare i dualismi esistenti nel mondo del lavoro, differenziando significativamente la posizione dei dipendenti sulla base della data della loro assunzione. Conclusivamente, auspica che

sia fatta chiarezza circa l'applicazione della disciplina ai rapporti di pubblico impiego, chiedendo al Governo di affrontare la questione quantomeno nell'ambito dell'attuazione della delega in materia di riforma della pubblica amministrazione.

Irene TINAGLI (SCpI), riferendosi a quanto rappresentato nella relazione introduttiva del presidente Damiano e agli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, osserva in primo luogo che a suo avviso è chiaro che il provvedimento in esame non disciplina una nuova forma contrattuale, ma reca esclusivamente una nuova regolamentazione delle conseguenze dei licenziamenti dei lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore. Ritiene, pertanto, che non sia strettamente necessario introdurre una disposizione che chiarisca espressamente tale interpretazione. A suo avviso, inoltre, il provvedimento in esame deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle relative disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto. In assenza di una specifica disposizione in senso contrario, quindi, le norme del decreto in esame si applicherebbero anche ai lavoratori pubblici, così come accade, del resto, per le innovazioni introdotte in materia di licenziamenti dalla legge n. 92 del 2012. Per quanto attiene alla misura dell'indennizzo riconosciuto in caso di licenziamento illegittimo, dichiara di non condividere le preoccupazioni espresse dalla collega Giacobbe, che ha paventato il rischio di un limitato effetto di deterrenza rispetto a eventuali licenziamenti illegittimi. Al riguardo, ritiene, infatti, che la misura dell'indennizzo prevista dal provvedimento sia congrua, anche considerando che in altri Paesi europei gli indennizzi sono inferiori. Cita, ad esempio, il caso della Spagna, dove l'indennizzo pre-

visto è circa la metà di quello stabilito dal provvedimento in esame. Segnala, peraltro, che un eccessivo incremento dell'indennizzo minimo potrebbe senz'altro costituire un adeguato disincentivo ai licenziamenti, ma rappresenterebbe anche un altrettanto forte disincentivo a nuove assunzioni. Ritiene, pertanto, che la soluzione individuata dal provvedimento sia equilibrata. Con riferimento alle previsioni dell'articolo 10 in materia di licenziamenti collettivi, ritiene che non sussista il rischio di irragionevoli disparità, più volte evocato nel corso del dibattito, in quanto, a suo giudizio, i casi concreti di concorrenza tra la vecchia e la nuova disciplina saranno limitati. A suo avviso, infatti, si può ipotizzare una prevalenza del ricorso, specialmente per i nuovi assunti, a licenziamenti di carattere individuale. Osserva, comunque, che ogni innovazione normativa che abbia a oggetto contratti di durata comporta l'esistenza di una fase transitoria nella quale convivono sistemi normativi diversi e si determinano, pertanto, apparenti incongruenze e disparità, destinate a essere superate con l'entrata a regime della nuova disciplina. Ritiene, pertanto, importante assicurare l'applicazione della nuova disciplina anche ai licenziamenti collettivi, anche al fine di limitare iniziative strumentali volti a depotenziarne gli effetti. Invita, infine, a considerare che per molti nuovi assunti le tutele previste dal provvedimento sono più forti di quelle che spetterebbero loro a legislazione vigente, giacché – in assenza della riforma – essi permanerebbero legati ad assunzioni con contratti di lavoro a progetto o a lavori interinali.

Anna GIACOBBE (PD), intervenendo per precisare la propria posizione, evidenzia di non voler promuovere un incremento indiscriminato degli indennizzi, ma di voler garantire che l'indennizzo minimo non sia fissato a un livello tale da indurre i datori di lavoro a comportamenti opportunistici anche in relazione alle incentivazioni per le nuove assunzioni previste a legislazione vigente. A tale riguardo, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportu-

nità di modificare le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 in materia di esenzione contributiva per le nuove assunzioni, al fine di prevedere la restituzione degli incentivi in caso di licenziamento del lavoratore. Evidenzia, infine, la necessità di introdurre opportuni correttivi al fine di evitare l'eventualità che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dello schema, i lavoratori già assunti da imprese di minori dimensioni possano, in specifici casi, godere di minori tutele in caso di applicazione nei loro confronti della nuova disciplina prevista per le imprese che superino le soglie occupazionali di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 10.45.**

#### **INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

#### **La seduta comincia alle 10.45.**

#### **5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani.**

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIANTI (M5S) prende atto con insoddisfazione della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale, a suo avviso, si può desumere chiaramente il fallimento totale del piano Garanzia giovani, fallimento peraltro riconosciuto di recente anche dallo stesso Ministro Poletti. Fa notare che il mancato successo del piano Garanzia giovani è testimoniato dai

dati ufficiali dell'ISTAT che confermano la scarsa incidenza delle politiche attive poste in atto nei confronti dei giovani, soprattutto nel caso dei cosiddetti NEET, la cui percentuale di presa in carico da parte dei centri per l'impiego appare irrisoria. Rileva poi che dalle ultime stime disponibili si registra un tasso di disoccupazione tra i 15 e i 25 anni del 41,2 per cento, che è equivalente a circa 1 milione e 273 mila di NEET. Ritenendo necessario, quindi, che le aziende siano poste nelle condizioni di rivolgersi a tali giovani, attraverso una vera riforma dei servizi per l'impiego che faccia leva su una sinergia tra pubblico e privato, si riserva di assumere ulteriori iniziative sull'argomento, al fine di sollecitare il Governo ad interventi tesi a favorire l'occupazione giovanile e a promuovere una diffusione capillare degli strumenti previsti dal piano Garanzia giovani.

#### **5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B.**

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide BARUFFI (PD), si dichiara molto soddisfatto delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, che ringrazia. Giudica, infatti, importante la notizia della presentazione di uno specifico emendamento al decreto-legge n. 192 del 2014, all'esame delle Commissioni riunite I e V, che garantirà anche nel 2015 l'integrazione al 70 per cento della parte di stipendio perso dai lavoratori ai quali si applicano i contratti di solidarietà, in linea con quanto già previsto per l'anno 2014. Nel segnalare come il proprio gruppo avesse già presentato proposte emendative in tal senso, sottolinea come l'investimento sui contratti di solidarietà sia coerente con la scelta del Governo, da lui condivisa, di sostenere questi strumenti, che consentono di fronteggiare situazioni di crisi senza che

si determinino riduzioni di personale. Esprime, inoltre, apprezzamento per gli impegni assunti in ordine al riordino della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo B, evidenziando l'esigenza che, in sede di attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, si assicuri la continuità dei finanziamenti per tali tipologie contrattuali.

**5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga.**

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio PLACIDO (SEL) ritiene che il caso esposto nella sua interrogazione sia difficilmente catalogabile, rientrando in una tipologia particolare di eventi che andrebbe affrontata con una specifica mo-

difica legislativa. Giudica corretta, quindi, la posizione rappresentata dal Governo circa la possibile individuazione di soluzioni al problema, sottolineando come sia urgente assumere quanto prima concrete iniziative normative al riguardo. Auspica, pertanto, che il Governo si possa fare carico di questa esigenza individuando le necessarie coperture finanziarie.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.20.

## ALLEGATO 1

**5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sullo stato di attuazione del Piano nazionale Garanzia giovani;

preliminarmente voglio precisare che per realizzare il programma Garanzia giovani sono stati stanziati 567 milioni a carico del finanziamento europeo straordinario. A questi si aggiungono altri 567 milioni a carico del FSE, oltre al cofinanziamento nazionale. Alle Regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale di Garanzia giovani è delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive; rientra poi tra le facoltà delle singole Regioni affiancare al finanziamento europeo e nazionale eventuali altri stanziamenti regionali;

la fase attuativa del programma Garanzia giovani sta interessando sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità di gestione nonché altre amministrazioni nazionali coinvolte nella realizzazione di specifici interventi, sia le Regioni quali organismi intermedi. Il programma, si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano e riguarda giovani NEET (che non lavorano, né frequentano alcun corso di istruzione e di formazione) di età compresa tra i 15 e i 29 anni;

al 29 gennaio 2015, i dati relativi all'avanzamento del programma evidenziano che il numero dei giovani registrati è di circa 345 mila unità (al netto delle cancellazioni) di cui circa 148 mila sono stati presi in carico dai Centri per l'im-

piego o dai privati accreditati e tra questi circa 12 mila giovani hanno ricevuto una proposta di misura;

per quanto concerne le modalità di gestione del Programma da parte delle singole Regioni, faccio presente che risultano già attivati tavoli tecnici con le Regioni per favorire l'attivazione delle misure e con cadenza mensile si svolgono riunioni sulle varie tematiche ed eventuali problematiche emerse. Si sono tenuti inoltre, specifici incontri tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e assessori regionali;

pertanto posso affermare che i piani attuativi delle Regioni sono oggetto di confronto con il Ministero oltretutto di costante monitoraggio, analisi e valutazione da parte del Ministero che rappresento, anche attraverso la costituzione di specifiche *task force* nonché sulla base delle informazioni che confluiscono nella piattaforma tecnologica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce la fonte di dati certi, le cui elaborazioni sono messe a disposizione di tutti gli operatori del sistema e degli utenti finali;

inoltre, voglio sottolineare che negli appositi report di monitoraggio pubblicati sul *web*, nell'apposito sito *internet*, vengono aggiornati anche i dati mostrano la distribuzione di *vacancy* e posti disponibili per tipologia contrattuale e qualifica professionale;

si precisa, altresì, che anche la cosiddetta mobilità professionale è prevista dai piani di attuazione. Infatti il pro-

gramma Garanzia giovani incoraggia la mobilità dei giovani lavoratori in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea;

per quanto riguarda il percorso di riforma delle politiche attive e dei servizi per l'impiego, nell'ottica di implementare le misure di contrasto alla disoccupazione giovanile il Ministero che rappresento ha avviato un'attenta riflessione sul potenziamento di competenze e di personale dei centri per l'impiego;

la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta Legge Fornero) e la legge n. 183 del 2014 (cosiddetta *Jobs act*) hanno infatti dato grande rilievo al ruolo dei centri per l'impiego, come operatori del mercato del lavoro;

Al fine di favorire l'attivazione di Garanzia giovani, rafforzandone l'efficacia, informo che è già stato avviato un piano di formazione nazionale diretto ad accrescere le competenze specifiche degli operatori dei Servizi per l'impiego;

informo, inoltre, che sono state rafforzate tutte le misure di monitoraggio dei servizi offerti dai servizi per l'impiego pubblici, al fine di garantire l'applicazione dei livelli delle prestazioni (LEP) uniformemente sul territorio nazionale, di conoscere l'impatto delle nuove misure sull'occupazione giovanile, di verificare se i servizi competenti siano in grado di svolgere in maniera efficiente l'attività d'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché di realizzare una più efficace programmazione degli interventi;

i temi sollevati dagli onorevoli interroganti sono dunque già posti all'attenzione del Governo che in attuazione del-

l'articolo 1, comma 4, lettera *c*) della legge n. 183 del 2014 (*Jobs Act*) sta intraprendendo specifici interventi al fine di istituire un'Agenzia nazionale per l'occupazione, con competenze specifiche in materia di servizi per l'impiego e politiche attive;

in attesa del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014 – tenuto conto del disegno di legge costituzionale C. 2613 che stabilisce la definitiva abolizione delle province – faccio presente che l'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014 prevede che al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi per l'impiego e del piano Garanzia giovani « il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma seguito delle relative rendicontazioni di spesa »;

infine, in ordine all'ultimo quesito posto dagli onorevoli interroganti, preciso che, secondo le regole comunitarie e nazionali, possono essere finanziate esclusivamente azioni dirette ai NEET, che i fondi vengono erogati solo a seguito dell'attivazione effettiva delle misure e che, pertanto, non è possibile destinare le risorse per finalità diverse.

## ALLEGATO 2

**5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulle risorse destinate ai contratti di solidarietà;

occorre precisare che in tema di contratti di solidarietà, la norma generale – l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996 – stabilisce che la misura del trattamento di integrazione salariale per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995 spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario;

con il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è stato aumentato in via sperimentale per gli anni 2009-2010 fino al 20 per cento della retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione e formazione. L'intervento è stato annualmente prorogato fino a tutto il 2013 attraverso specifici stanziamenti di bilancio;

successivamente, dal 2014 – ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge n. 147 del 2013 – l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è stato aumentato in misura pari al 10 per cento diventando così complessivamente pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario;

a causa dei limiti stringenti imposti dai vincoli di bilancio, per l'anno 2015 la legge di Stabilità (legge n. 190 del 2014)

non ha previsto nessun aumento della misura del trattamento di integrazione salariale;

sulla questione oggetto del presente atto parlamentare il Ministero che rappresento ha avviato un'attenta riflessione in considerazione dell'attuale crisi occupazionale e quindi della necessità di garantire la continuità nell'utilizzo di questo strumento efficace sia per la salvaguardia del tessuto produttivo delle aziende in crisi sia per la tutela dei lavoratori;

pertanto, in linea di continuità con interventi già disposti in tale materia sin dall'anno 2009, il Ministero che rappresento sta per presentare un apposito emendamento al disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – attualmente all'esame del Parlamento – finalizzato a prorogare per l'anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro, l'aumento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984 nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario;

le risorse a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015, in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014;

l'emendamento è volto a garantire anche per l'anno in corso le aspettative dei lavoratori che già godono del trattamento di integrazione salariale connesso ai contratti di solidarietà stipulati nel 2014, in attesa del completamento della riforma della disciplina degli strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge delega n. 183 del 2014;

per quanto riguarda il contratto di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993, si fa presente che è intenzione del Governo in attuazione di quanto previsto nella legge n. 183 del 2014 (*Jobs Act*) attuare specifici interventi

per la messa a regime di questo ammortizzatore sociale che rappresenta uno strumento in grado di evitare il licenziamento per le imprese che, dovendo gestire esuberanti di personale, non possono usufruire della CIGS;

pertanto, voglio sottolineare l'impegno del Ministero volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nel *Jobs act*, dove si prevede il ricorso prioritario agli strumenti di riduzione dell'orario di lavoro rispetto all'utilizzo degli altri ammortizzatori sociali «destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione».

## ALLEGATO 3

**5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli Placido e Airaudò – con l'atto parlamentare in esame chiedono al Governo un provvedimento volto a chiarire che alle aziende che non abbiano ripreso l'attività produttiva al termine di un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga spetta il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate durante tale periodo;

al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 464 del 1972 prevede la possibilità per le aziende di richiedere all'INPS il rimborso delle quote di TFR maturate dai lavoratori licenziati nel corso ovvero al termine di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa con intervento della CIGS;

L'Istituto – con successive circolari – ha chiarito che tale possibilità è preclusa allorché sia intervenuto un evento che interrompa la continuità cronologica del periodo di sospensione dal lavoro antecedente il licenziamento (es. rioccupazione presso la stessa azienda) e che le quote rimborsabili sono solo quelle maturate nel corso del periodo di CIGS immediatamente precedente la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, non può essere considerato evento interruttivo la cessazione del trattamento di CIG in deroga, prestazione che invece mantiene lo stato di sospensione dal lavoro e che è finanziata dal Fondo sociale per l'occupa-

zione e la formazione, avente natura non contributiva;

può, pertanto, essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l'intervento della CIGS anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore a seguito di un ulteriore periodo di CIG in deroga finito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS;

ciò posto, con riferimento al quesito formulato dagli onorevoli interroganti, occorre precisare che la legge n. 464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIG in deroga. Pertanto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria;

da ultimo, in relazione a quanto sostenuto nel presente atto parlamentare, occorre precisare che il versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8 della legge n. 160 del 1988 durante il trattamento di integrazione salariale non è in alcun modo collegato all'eventuale diritto al rimborso delle quote di TFR maturate. Tale versamento è, infatti, comunque dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini ..... 54

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano ..... 54

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 55

ALLEGATO 1 (*Emendamento del relatore*) ..... 57

##### INTERROGAZIONI:

5-04245 Rondini: Adeguamento delle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi ..... 56

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 60

5-04093 Capone: Promozione di una attività di monitoraggio sulle problematiche dei malati affetti da sensibilità chimica multipla ..... 56

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 62

5-02661 L'Abbate: Iniziative per tutelare i consumatori di frutti di bosco congelati dal rischio di epatite A ..... 56

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 56

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.35 alle 12.40.

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.35.

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la relatrice, on. Lenzi, ha presentato l'emendamento 2.200, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*). Chiede, pertanto, ai membri della Commissione una valutazione sul termine da fissare per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene necessario fissare il termine per la settimana successiva in ragione della complessità dei temi oggetto dell'emendamento della relatrice.

Donata LENZI (PD), *relatore*, invita a fissare un termine che permetta una valutazione degli eventuali subemendamenti prima della seduta successiva, che potrebbe avere luogo già nella giornata di martedì.

Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea la necessità di disporre di tempi congrui per l'esame dell'emendamento della relatrice.

Giulia GRILLO (M5S) ribadisce la richiesta di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti per la settimana successiva, ricordando che nella settimana in corso diversi colleghi non sono presenti in sede a causa della mancata

convocazione dell'Assemblea e che altri colleghi sono impegnati nell'esame del disegno di legge di conversione del cd. decreto Milleproroghe.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sulla base del dibattito svoltosi, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.200 della relatrice alle ore 11 di martedì 10 febbraio 2015.

La Commissione concorda.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ritiene opportuno illustrare brevemente il contenuto del suo emendamento per agevolarne l'esame da parte dei colleghi. Comunica, preliminarmente, di avere inteso suddividere in tre distinti articoli le previsioni recate dall'articolo 2 del disegno di legge del Governo, integrandole con il contenuto degli emendamenti Miotto 2.134, Matarrelli 2.3, Beni 2.17 e Patriarca 2.32. Precisa che il nuovo articolo 2 reca i criteri direttivi di carattere generale mentre l'articolo 2-*bis* contiene i principi relativi alla revisione del libro primo, titolo II, del codice civile che interessa anche soggetti non appartenenti al Terzo settore. Nel ricordare che l'articolo 2-*ter* riguarda i criteri direttivi specifici per riordino la revisione organica della disciplina degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito codice, si sofferma sulla previsione dell'istituzione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni. Ricorda che il dettato costituzionale riconosce la più ampia libertà di associazione, potendosi prevedere criteri più stringenti in presenza di vantaggi fiscali o di relazioni specifiche con il settore pubblico. In conclusione, auspica un'ampia convergenza sul testo da lei proposto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**5-04245 Rondini: Adeguamento delle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, auspica che l'implementazione delle linee guida richiamate nella risposta possa avvenire rapidamente per compensare il ritardo nella loro predisposizione che ha sicuramente contribuito alla maggiore diffusione della legionellosi.

**5-04093 Capone: Promozione di una attività di monitoraggio sulle problematiche dei malati affetti da sensibilità chimica multipla.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), preannunciando, in conclusione, la sua intenzione di interpellare il Consiglio superiore di sanità per verificare se, sulla base del dibattito scientifico degli ultimi anni, sia ora possibile individuare una definizione univoca della sindrome da sensibilità chimica multipla.

Salvatore CAPONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'attenzione mostrata dal rappresentante del Governo e per la disponibilità a continuare a moni-

torare la sindrome oggetto dell'interrogazione. Ribadisce la situazione di estremo disagio dei soggetti colpiti che, in molti casi, non riescono a trovare risposte adeguate ai loro bisogni, oltre a incontrare serissimi problemi di natura finanziaria.

**5-02661 L'Abbate: Iniziative per tutelare i consumatori di frutti di bosco congelati dal rischio di epatite A.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita ma dichiara di non potersi ritenere soddisfatto in ragione della lentezza e inadeguatezza mostrata dal Governo nel fronteggiare l'emergenza determinata dalla diffusione dell'epatite A attraverso i frutti di bosco congelati. Sottolinea, in proposito, che in Italia sono stati riscontrati oltre la metà dei casi rispetto al totale registrati a livello europeo. Ritiene che il caso oggetto dell'interrogazione possa considerarsi emblematico rispetto al pessimo livello di valutazione e comunicazione del rischio esistente nel Paese. Nel rilevare che l'attuale riduzione del fenomeno oggetto dell'interrogazione è dovuta a cause fisiologiche, auspica che nel caso di un'emergenza futura si possa verificare una risposta più rapida e maggiormente efficiente.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

*Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:*

**ART. 2.**

*(Principi e criteri direttivi generali).*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

*b)* riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

*c)* assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

*d)* semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

**ART. 2-bis.**

*(Revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso le forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

*b)* disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il loro patrimonio netto e il complessivo indebitamento;

*c)* assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

*d)* prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività commerciali si

applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 2-ter.

*(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e Codice del Terzo settore).*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si procede al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del terzo settore;

b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;

c) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);

e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

f) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;

g) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un Registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici e che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della presente legge;

l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di

interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto so-

ciale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

*m)* prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti.

**2. 200.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**5-04245 Rondini: Adeguamento delle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Legionella è un batterio che si trova negli ambienti naturali in cui sono presenti acque dolci.

Le attività umane hanno determinato il trasferimento del batterio in numerosi ambienti artificiali, quali impianti di distribuzione dell'acqua calda di alberghi, ospedali, abitazioni, impianti sportivi, acque termali, fontane decorative, e così via, che possono essere fonte di trasmissione del batterio, specie se l'acqua viene spruzzata sotto forma di aerosol.

L'infezione da Legionella non si trasmette da persona a persona, ma viene trasmessa da flussi di aerosol e di acqua contaminata, come nel caso di ambienti condizionati o con l'uso di umidificatori.

Il batterio, infatti, si riproduce soprattutto in ambienti umidi, tiepidi o riscaldati, come i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell'acqua, sui quali forma un film batterico.

Sedimenti organici, ruggini, depositi di materiali sulle superfici dei sistemi di stoccaggio e distribuzione delle acque facilitano l'insediamento della Legionella.

In particolare, negli ultimi anni, il problema si è manifestato in seguito all'intensificarsi dei viaggi in zone del mondo dove la gestione degli impianti idrici può essere ancora poco accurata.

La sorveglianza della Legionellosi è attuata attraverso la notifica obbligatoria dei casi (come da decreto ministeriale del 15 dicembre 1990) e la scheda epidemiologica *ad hoc*, il cui ultimo aggiornamento è contenuto nelle «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi», pubblicate nella G.U. 5 maggio 2000, con cui si è fornito uno strumento operativo

per facilitare l'accertamento dei casi e per individuare le scelte strategiche in merito alle più appropriate misure preventive e di controllo.

Parallelamente al sistema di sorveglianza dei casi italiani, esiste dal 1986 un programma di sorveglianza internazionale della Legionellosi nei viaggiatori, che dal 2010 è confluito nel programma denominato ELDSNet (European Legionnaires' Disease Surveillance Network/sorveglianza delle malattie da legionella), al quale aderisce anche l'Italia, coordinato dal Centro europeo per il controllo delle malattie, di Stoccolma, che si basa su una rete di collaboratori nominati dal Ministero della salute dei vari Paesi aderenti.

Nel febbraio 2005 sono stati pubblicati, inoltre, due Accordi tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Il primo, «Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali», ha la finalità di fornire, ai direttori di strutture turistico-ricettive e termali, sia gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio di Legionellosi in dette strutture sia un insieme di suggerimenti tecnico-pratici, basati sulle correnti evidenze scientifiche, per ridurre al minimo tale rischio.

Il secondo Accordo, «Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi», ha la finalità di organizzare e orientare le attività dei laboratori nel settore della diagnostica della Legionellosi e del controllo ambientale del batterio Legionella, ed è rivolto agli operatori di sanità pubblica, ai mi-

crobiologi laboratoristi e a tutto il personale comunque coinvolto nel controllo della Legionellosi in Italia.

Nel 2008, presso il Ministero della salute, è stato istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare (composto da ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, da esperti regionali e da rappresentanti di questo Ministero), ai fini della stesura di linee guida aggiornate per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, tenendo conto dei diversi aspetti che caratterizzano questo tipo di malattia.

L'elaborazione del documento in oggetto si è basata sulla corrente letteratura scientifica internazionale, nonché su quanto riportato nelle linee guida prodotte a livello internazionale ed europeo, nonché su procedure basate sull'evidenza, applicate anche a livello regionale.

L'iter di approvazione del documento è iniziato con un confronto nel Coordinamento tecnico Interregionale della Prevenzione, che ha richiesto tempo.

Nel frattempo, stante il verificarsi di emergenze inattese, quale ad esempio la

gestione della pandemia influenzale da virus AH1N1, il citato documento ha richiesto ulteriori revisioni ed aggiornamenti.

Le linee guida sono state sottoposte ad accurata disamina sia con riferimento alla sicurezza sul lavoro degli operatori che agli aspetti riguardanti la valutazione e il controllo del rischio nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, e nuovamente, le linee guida, nel giugno 2014 sono state poste all'attenzione del Gruppo tecnico di Sanità Pubblica del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione, con il quale è stata concordata nell'ottobre 2014 l'ultima e definitiva stesura.

Concludo, quindi, assicurando all'onorevole interrogante che il documento contenente le linee guida è in procinto di essere inviato all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la conclusiva approvazione.

## ALLEGATO 3

**5-04093 Capone: Promozione di una attività di monitoraggio sulle problematiche dei malati affetti da sensibilità chimica multipla.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni delineate nell'atto ispettivo in esame sono da tempo all'attenzione del Ministero della salute.

Riguardo al riconoscimento della Sindrome da sensibilità chimica multipla (MCS), occorre ricordare che questo non è compito delle Istituzioni sanitarie di un Paese, ma della Comunità scientifica: è in corso da anni un serrato dibattito tra gli esperti, che vede posizioni assai distanti, affermando alcuni l'esistenza della MCS come entità nosologica definita, altri negando tale evidenza.

Sulla questione si è pronunciata anche la Seconda Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, che nel 2008 ha ritenuto che la indisponibilità di evidenze nella letteratura scientifica internazionale non consentiva di considerare la Sindrome come entità nosologicamente individuabile e che, comunque, il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso i Livelli essenziali di assistenza, sia in grado di fornire una adeguata assistenza a tutti coloro che mostrano intolleranza all'esposizione a sostanze chimiche.

Preso atto del parere, questo Ministero ha valutato la necessità di garantire alcune misure assistenziali, anche al fine di evitare costosi trattamenti all'estero, dove le prestazioni erogate nella fattispecie risultano quasi sempre di dubbia efficacia.

In tale ottica, è stato attivato nel 2010 un Tavolo tecnico, che si avvale anche di professionalità esperte segnalate dalle Associazioni di pazienti.

Proprio in tale sede di lavoro, tuttavia, è emerso che le ipotesi prese in esame sono ancora in fase di approfondimento e

che i risultati sperimentali non sono purtroppo sufficienti ad intraprendere iniziative utili nell'immediato.

È sembrato quindi ragionevole sospendere le attività del Tavolo fino a che le conoscenze siano più consolidate, assicurando comunque la piena disponibilità a prendere in esame eventuali iniziative suggerite, come pure tutte le proposte che dovessero emergere da Commissioni o Gruppi tecnici costituiti da Regioni e Province Autonome.

Appare indubbio che l'allestimento di specifici ambienti nell'ambito delle strutture sanitarie, come pure l'adozione di precauzioni da parte del personale che si trovi ad interagire con questi pazienti, sarebbe di grande aiuto, stante il timore di reazioni avverse scatenate dalla contaminazione chimica di ambienti ed attrezzature, e la difficoltà di applicazione di validi orientamenti volti a ridurre l'esposizione agli inquinanti ambientali.

Riguardo ad un eventuale inserimento della MCS tra le malattie oggetto di particolari tutele, come le malattie rare (d.m. n. 279/2001), ciò non è al momento possibile per la mancanza di consolidate conoscenze epidemiologiche, cliniche e terapeutiche, che rendono difficili la condivisione di criteri e metodi diagnostici e di gestione dei pazienti, e, soprattutto, la corretta identificazione dei destinatari dei benefici, rischiando generalizzazioni che provocherebbero solo un aumento della spesa sanitaria.

In effetti, la letteratura scientifica internazionale riporta diversi meccanismi eziopatogenici probabilmente connessi al-

l'estrema eterogeneità e variabilità individuale dei segni e dei sintomi riferibili alla MCS: ciò comporta una certa difficoltà nel considerarla come unica entità nosologica e nel formulare una specifica diagnosi, che si basa per lo più sugli aspetti clinici e anamnestici della malattia.

Le malattie rare sono patologie a bassa prevalenza nella popolazione generale, interessando non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti.

La MCS è ad oggi una sindrome dagli aspetti clinici e patogenetici ancora non ben definiti, che non ne consentono una precisa stima epidemiologica.

Metto a disposizione dell'onorevole interrogante e della Commissione un elenco degli interventi normativi regionali rivolti all'inserimento della MCS all'interno del proprio sistema di tutela delle malattie rare, nonché gli estremi di alcune Associazioni di pazienti dedicate alla MCS.

## ALLEGATO 4

**5-02661 L'Abbate: Iniziative per tutelare i consumatori di frutti di bosco congelati dal rischio di epatite A.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'epatite A è una malattia infettiva acuta causata da un virus che colpisce il fegato, a trasmissione prevalentemente oro-fecale.

In Italia si verificano epidemie o casi sporadici, legati al consumo di alimenti (esempio frutti di mare crudi o poco cotti, vegetali e frutta) o acqua (per esempio di pozzo) contaminati. Tuttavia, la malattia è endemica soprattutto nelle Regioni meridionali, dove è più diffusa la pratica di consumare frutti di mare crudi.

In Italia, l'epatite A è una malattia soggetta a notifica obbligatoria con le modalità di classe II, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990.

Nell'aprile 2013 sono stati segnalati, tramite il Sistema Europeo per le malattie trasmesse da alimenti e acqua ed il Sistema di allerta rapida della Commissione Europea, due « cluster » internazionali di epatite A: il primo in pazienti dei Paesi Nord-Europei (« cluster » presumibilmente legato al consumo di frutti di bosco congelati, di importazione extra-UE); il secondo in turisti di rientro dall'Egitto.

All'inizio di maggio 2013, attraverso le citate piattaforme, sono stati segnalati casi di epatite A in turisti stranieri, residenti in Germania, Olanda e Polonia, che avevano soggiornato nelle Province Autonome di Trento e Bolzano tra marzo ed aprile, periodo compatibile con l'incubazione della malattia.

Dalla valutazione delle schede di notifica obbligatoria pervenute a questo Dicastero e da una prima analisi dei dati del Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta, è emerso un incremento

dei casi di epatite A, pari al 70 per cento nel periodo marzo-maggio 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012.

Inoltre, in relazione ad un « cluster » familiare di epatite A, associato al consumo di una torta guarnita con frutti di bosco, verificatosi ad aprile 2013, è stato effettuato il campionamento e l'analisi di una confezione ancora integra di frutti di bosco misti congelati, con esito positivo della ricerca del virus.

È stato, pertanto, attivato il Sistema di allerta rapido comunitario per alimenti e mangimi, in quanto i frutti di bosco sottoposti ad analisi erano originari da diversi Paesi (Bulgaria, Polonia, Serbia e Canada).

Con la Circolare 23 maggio 2013, al fine di rafforzare la sorveglianza dell'epatite A in Italia, questo Ministero ha disposto di:

segnalare tempestivamente tutti i casi al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità;

inviare i campioni clinici (siero e feci) prelevati dai casi al Laboratorio di Riferimento dell'Istituto per effettuare la genotipizzazione ed il sequenziamento del virus;

inviare tutti i campioni di alimenti sospetti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, per le indagini di laboratorio.

Inoltre, anche alla luce delle due epidemie in corso in Europa, del recente aumento dei casi di epatite A in Italia e dell'isolamento del virus in una confezione

di frutti di bosco surgelati, si è sottolineata l'importanza di indagare sempre sia eventuali viaggi all'estero, in particolare in Egitto o in Paesi del Nord Europa sia l'eventuale consumo di frutti di bosco surgelati.

È stata, inoltre, istituita una «task force», con l'obiettivo di determinare le cause dell'aumento dei casi di epatite A, di stabilirne l'effettiva correlazione con la circolazione di alimenti contaminati, nonché di individuare la migliore strategia integrata di controllo da mettere in atto.

A seguito delle indagini epidemiologiche analitiche e molecolari condotte sui casi umani e su campioni di frutti di bosco surgelati è stato possibile identificare il virus responsabile dell'epidemia.

Da gennaio 2013 ad agosto 2014 sono stati segnalati, in totale, 1.787 casi di epatite A. Da novembre 2013 si è osservata una progressiva riduzione delle segnalazioni, che viene confermata anche per i mesi successivi.

Tuttavia, nel corso del 2014 sono stati segnalati ulteriori casi legati al consumo di frutti di bosco surgelati.

Da novembre 2013 a settembre 2014, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, su incarico della Commissione Europea, ha attivato un gruppo di lavoro, composto da microbiologi, esperti di sicurezza alimentare, epidemiologi dei diversi Paesi Europei coinvolti nell'epidemia (Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, Norvegia, Francia e Svezia).

Il virus dell'epatite A è stato riscontrato analiticamente in 14 lotti di frutti di bosco misti surgelati e in 2 lotti di prodotti di pasticceria contenenti frutti di bosco misti in Italia, Francia e Norvegia.

Ad oggi, non è stato individuato un unico punto di contaminazione che colleghi tutti i casi e tutti i lotti contaminati. Tuttavia, i risultati delle indagini condotte limitano le ipotesi a due sole possibili fonti, con un livello simile di evidenza:

ribes rossi prodotti in determinate regioni e annate in Polonia;

more prodotte in Bulgaria (anno e zone di produzione sconosciute).

I più recenti aggiornamenti sull'andamento della situazione evidenziano quanto segue:

i dati relativi al numero di casi segnalati, confermano la riduzione del numero di casi già evidenziata dal novembre 2013. Tuttavia, tale flessione va considerata con cautela, in quanto ad agosto 2014 sono stati notificati casi legati al consumo di frutti di bosco;

dal mese di ottobre 2013, non sono più stati identificati ulteriori lotti di frutti di bosco surgelati contaminati da virus dell'epatite A;

complessivamente sono stati identificati nel corso delle indagini 15 lotti confermati e 45 lotti sospetti, ascrivibili a 11 diverse ditte che hanno confezionato o commercializzato i frutti di bosco.

Si è ritenuto necessario mantenere una particolare attenzione sulla sorveglianza dell'epatite virale A, finalizzata a monitorare l'andamento della malattia e a mantenere la sorveglianza di laboratorio dell'epatite A.

Inoltre, è stata fornita istruzione alle Regioni:

di indagare sui principali fattori di rischio (consumo di frutti di mare crudi, consumo di acqua non potabile, consumo di verdure crude, contatto diretto con casi sintomatici, comportamenti sessuali a rischio, storia di eventuali viaggi all'estero, tossicodipendenza, ecc.), includendo il consumo di frutti di bosco surgelati;

nel caso di malattia in cui si evidenzia una correlazione con il consumo di un alimento, di effettuare a cura dei servizi competenti delle ASL, le indagini necessarie comunicando tempestivamente al sistema rapido di allerta nazionale una relazione dettagliata sul caso, indicando le azioni intraprese sul prodotto alimentare sospetto;

di provvedere tempestivamente al campionamento degli alimenti sospetti, inviando i campioni all'Istituto Zooprofilat-

tico Sperimentale o ad altro Laboratorio Pubblico territorialmente competente;

di raccogliere ed inviare i campioni di siero o plasma dei casi al Laboratorio nazionale di riferimento presso l'Istituto Superiore di Sanità;

di consigliare la vaccinazione per l'epatite A ai viaggiatori diretti in aree endemiche.

Per quanto riguarda le attività di comunicazione, il Ministero della salute da subito ha adottato iniziative allo scopo di minimizzare il rischio per il consumatore.

Dall'inizio di giugno 2013, sul sito internet ministeriale sono state pubblicate pagine informative con le raccomandazioni per il consumo dei frutti di bosco e le informazioni riguardanti le caratteristiche del virus dell'epatite A, le modalità di trasmissione ed il decorso della malattia.

Parimenti, per consentire un efficace richiamo delle confezioni eventualmente acquistate e ancora conservate nei congelatori domestici, è stato pubblicato nelle sezioni « Avvisi di sicurezza » e « News e Media » l'elenco dei prodotti oggetto di allerta, ritirati e richiamati dal mercato, identificati da: nome commerciale, ditta produttrice, motivo delle misure di richiamo, lotto e termine minimo di conservazione.

Il Ministero della salute, inoltre, ha sviluppato un intervento di sensibilizza-

zione di più ampio spettro, che ha coinvolto i programmi televisivi di cucina, nei quali sono state preparate ricette con frutti di bosco, raccomandando di consumarli solo previa cottura, ad esempio facendoli bollire per almeno due minuti.

È stata predisposta, inoltre, una locandina dai contenuti più divulgativi, sempre scaricabile dal sito internet. La locandina è stata diramata con richiesta di massima diffusione alle Associazioni di categoria e agli operatori del settore alimentare, alle Associazioni dei medici di famiglia, medici igienisti, farmacisti, veterinari di sanità pubblica, alle Associazioni scientifiche, agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed altri Enti.

Sono state inoltre rilasciate interviste su numerose riviste e settimanali di tiratura nazionale.

Tali iniziative sono state effettuate a costo zero e in tempi ristretti, considerato il carattere d'urgenza che la questione richiedeva.

Alla luce di quanto sopra riportato e considerata la riduzione dei casi di malattia riconducibili al consumo dei frutti di bosco del 2014, e dato che non si sono verificati ulteriori casi di allerta alimentare relativamente ai frutti di bosco, si deve ritenere superata la situazione di crisi.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	67
DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. S. 1749 Governo (Parere alla 6 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67
Ratifica convenzione Aja protezione minori. S. 1552 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	76
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	77
Collegato ambientale – legge stabilità 2014. S. 1676 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	70
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	78
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame disegno di legge S. 1749, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.

La Commissione concorda.

#### DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

**S. 1749 Governo.**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro) del Senato sul disegno di legge S. 1749, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2015, che introduce misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Il decreto-legge stabilisce, a decorrere dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione

per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, già previsti dalla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'intervento si è reso necessario per risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che specificava i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli così come ridefiniti dal decreto-legge n. 66 del 2014, anche alla luce di recenti provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, che ne hanno sospeso l'efficacia.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT.

L'anzidetta disposizione si riferisce dunque all'elenco ISTAT emanato appositamente che, rispetto al precedente più restrittivo (per il quale erano esenti solo 1.498 Comuni), prevede l'esenzione per 3.456 Comuni. L'esenzione è invece parziale per 655 Comuni.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, mentre il comma 3 dispone che i citati criteri di definizione di esenzione dei terreni montani e parzialmente montani siano applicabili anche all'anno d'imposta 2014.

Il comma 4 dispone che siano in ogni caso esenti nell'anno 2014 i terreni che, in

base alla normativa previgente, risultavano tali e che, invece, siano imponibili per effetto dell'applicazione del decreto-legge all'esame. Il comma 4, con norma riconosciuta, prevede l'esenzione, per il solo anno 2014, dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che non ricadono in zone montane o di collina così come definite dal decreto interministeriale 28 novembre 2014, prevedendo, in relazione ai suddetti terreni, l'emanazione di apposito decreto interministeriale che stabilisca le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni sul cui territorio ricadono i citati terreni.

Il comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare definito secondo i criteri applicativi indicati ai precedenti commi da 1 a 4, entro il termine del 10 febbraio 2015.

Il comma 6 dispone l'abrogazione della normativa previgente, mentre il comma 7 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo, siano operate nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), nelle misure riportate nell'allegato A al provvedimento, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, mentre, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, avvengano in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Il comma 8 prevede, per l'anno 2014, che le variazioni compensative di risorse nei confronti dei Comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, siano confermate nella misura di cui all'allegato B al provvedi-

mento all'esame, mentre il comma 9 prevede che i Comuni – in relazione ai quali l'allegato C stabilisce l'entità dei rimborsi ad essi spettanti – siano autorizzati a rettificare gli accertamenti in entrata, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

L'articolo 2 abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in favore del settore agricolo ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali disposizioni non hanno trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che non è mai pervenuta. Il medesimo articolo reca inoltre le restanti norme di copertura finanziaria del provvedimento.

Infine, l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva di presentare una proposta di parere nelle prossime sedute anche alla luce del dibattito in Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Ratifica convenzione Aja protezione minori.**

##### **S. 1552 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> del Senato il parere sul disegno di legge S. 1552, approvato dalla Camera, che reca Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con un'osservazione.

In sintesi, la Convenzione in esame, risalente al 1996, ma firmata dall'Italia solo nel 2003, è finalizzata all'integrale revisione del testo del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori e mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che ha provocato un radicale mutamento d'approccio nel diritto internazionale a tutela dell'infanzia.

La Convenzione e le misure contenute nel disegno di legge, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ai principi da essa stabiliti, sono assai innovative e non prive di destare qualche motivo di dubbio sulla loro opportunità – comunque superabile ove si consideri che le misure in oggetto sono finalizzate ad assicurare la tutela del minore – in quanto conferiscono veste giuridica alla cosiddetta *kafala*, prevista come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. Tale istituto, previsto dalla legge coranica, è una sorta di affidamento familiare, ancorché *sine die*, e comporta obblighi di cura del minore in capo ai soggetti affidatari dello stesso.

A tale riguardo, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale italiana incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione; individua nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente ad approvare la proposta di assistenza legale, tramite *kafala* o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente; definisce le autorità competenti straniere; definisce il concetto di assistenza legale di un minore.

Fa poi presente che i successivi articoli 4 e 5 delinea le diverse procedure da

seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono, delineando due distinte fattispecie giuridiche assimilabili agli istituti dell'affidamento familiare, nel caso del minore non in stato di abbandono e della tutela, nel caso del minore in stato di abbandono; entrambe le procedure prevedono il coinvolgimento dei servizi sociali o delle ASL.

Le successive disposizioni specificano le disposizioni della normativa in tema di immigrazione applicabili in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale (articolo 6), individuano l'organo competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dalla Convenzione a tutela della persona e dei beni del minore (articolo 8), novellano le disposizioni penali della legge sulle adozioni internazionali (articolo 9) e novellano la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995 (articolo 10).

Di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 12 che stabilisce che, con regolamenti di esecuzione della legge (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988), siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5, che, come detto, disciplinano la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono, per effetto dei quali, come accennato, vengono posti una serie di oneri in capo ai servizi sociali e alle aziende sanitarie. A tale riguardo, in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera, la Commissione aveva formulato un'osservazione con la quale si invitavano le Commissioni competenti a prevedere che sui suddetti schemi di regolamenti di esecuzione fosse acquisito il parere della Conferenza unificata.

Poiché tale rilievo non è stato recepito, ritiene di confermare i contenuti del parere già approvato in occasione della discussione del provvedimento alla Ca-

mera. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Gianpiero D'ALIA (AP), *presidente*, in relazione alla proposta di parere del relatore, ritiene che il rilievo in essa contenuto meriterebbe di essere formulato in termini più incisivi e di assumere la veste di una condizione piuttosto che di una osservazione. Il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 12 del disegno di legge, oltre ad impattare sulle competenze regionali in materia sanitaria e assistenziale, chiama infatti in causa la stessa responsabilità delle Regioni nell'attuazione degli accordi internazionali. Appare dunque doveroso prevedere un coinvolgimento delle Regioni, chiamate a dare concreta applicazione alle misure contenute agli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica, nella parte in cui pongono in capo ai servizi sociali e alle aziende sanitarie compiti e oneri organizzativi.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, ritiene senz'altro condivisibili le considerazioni svolte dal presidente D'Alia che intende quindi accogliere. Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**Collegato ambientale – legge stabilità 2014.**

**S. 1676 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato il parere sul disegno di legge S. 1676, approvato dalla Camera, che reca Disposizioni in materia

ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Ricorda che il disegno di legge in esame è stato dal Governo collegato alla legge di stabilità per il 2014, come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013 e che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con quattro osservazioni, due delle quali recepite dalla Commissione in sede referente.

Soffermandosi sulle sole disposizioni aventi un più diretto interesse in relazione alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, fa presente che l'articolo 3 destina 35 milioni di euro per il 2015 alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a realizzare sistemi quali il *car-pooling*, il *bike-pooling* e il *bike-sharing*.

L'articolo 4 interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare. In particolare, prevede che, quando tali tipologie di interventi sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) – nazionale o regionale, – le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla legge siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

L'articolo 7 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati, su richiesta degli enti locali, in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

L'articolo 14 prevede l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, nonché di un secondo piano, il Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste dal primo piano.

L'articolo 15 reca una serie di disposizioni volte a promuovere l'acquisto dei prodotti creati con materiale cosiddetto « post-consumo » (prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate, eccetera). Sono altresì previste misure per incentivare l'utilizzo di materiali post-consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, nella costruzione o nella ristrutturazione degli edifici scolastici. Tra l'altro si prevede che le regioni adottino specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico. Nelle more dell'adozione delle norme tecniche regionali, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a prevedere nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e per la loro ristrutturazione o costruzione l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. È previsto che in sede di prima applicazione della nuova disciplina le regioni utilizzino le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 del provvedimento in esame.

L'articolo 18 consente al ministro dell'ambiente di individuare porti marittimi, dotati di siti idonei, in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste e culturali: questo sulla base di accordi di programma stipulati con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le associazioni interessate e il comune competente.

Il comma 4 dell'articolo 20 modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti – di cui al comma 12 dell'articolo 199 del codice dell'ambiente – prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti *web* delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali in questione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti; sono inoltre elencate le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

L'articolo 23 interviene sull'articolo 205 del codice dell'ambiente, che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modifiche previste dall'articolo prevedono che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata possa avvenire a livello comunale, in alternativa al livello di ATO; pongono direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa); prevedono che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.

L'articolo prevede, tra l'altro, che le regioni definiscano con apposita deliberazione il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni comune secondo le Linee guida che dovranno essere definite con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale fine le regioni dovranno individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata

raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'ecotassa che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi. Questa non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale, destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati ai sensi del già illustrato articolo 15 del provvedimento in esame.

Infine, viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa debba avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 29 introduce una disciplina per la salvaguardia dell'ambiente rispetto ai rifiuti di prodotti da fumo e alle gomme da masticare, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per i comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare.

L'articolo 31 ha il fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013) che consentono ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

L'articolo 34 interviene in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti. La norma precisa che, nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le misure necessarie entro cen-

toventi giorni dall'adozione delle ordinanze, il ministro dell'ambiente diffidi il presidente medesimo a provvedere entro il termine di 60 giorni, anziché « entro un congruo termine », come previsto nella normativa vigente.

L'articolo 36 consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuino misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione debbano essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

L'articolo 39 detta una serie di disposizioni finalizzate alla difesa del suolo, provvedendo in particolare alla riorganizzazione della *governance* in questo ambito. Tra l'altro si prevede che, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscano l'Autorità di bacino distrettuale, a cui vengono trasferite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del codice dell'ambiente, in materia di difesa del suolo; e che il Ministero dell'ambiente assuma le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. È stata inoltre prevista la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale.

L'articolo prevede poi un ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che partecipano alla Conferenza istituzionale permanente, l'organo che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino. Tra gli altri, ne fanno parte i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Della conferenza operativa, poi, è

previsto che facciano parte i rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente.

Sempre l'articolo 39 prevede che, fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le regioni stipulino accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate, tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga », per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino.

L'articolo 40 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico.

L'articolo 42 istituisce Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, demandando a un apposito decreto del presidente del Consiglio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo.

L'articolo 46 fa salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, prevedendo che tale regione provveda alle finalità perseguite dal Capo VIII (accesso universale all'acqua) ai sensi del proprio statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 48 prevede l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.

L'articolo 49 consente ai comuni e ai loro enti strumentali di individuare appositi spazi presso i centri di raccolta dei rifiuti per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

L'articolo 50 istituisce presso il Ministero dell'ambiente un Comitato per il capitale naturale, che ha il compito di redigere un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese e di promuovere l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali.

L'articolo 53 delega il Governo all'introduzione con decreti legislativi di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. È previsto che sui decreti legislativi sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 54 promuove l'istituzione delle aree *oil free*, vale a dire di aree territoriali nelle quali avviare sperimentazioni per la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree può essere promossa dai comuni interessati, per il tramite di unioni di comuni e di comuni montani. Spetta alla legge regionale definire le modalità di organizzazione delle aree *oil free*.

L'articolo 55 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – d'intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza unificata – promuova la costituzione della « Strategia nazionale delle *Green Communities* », al fine di stabilire un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.

Le regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale.

L'articolo 56 reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico prevedendo l'acquisizione, sui relativi decreti legislativi, del parere della Conferenza unificata.

L'articolo 57 contiene la clausola di salvaguardia a tutela delle prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame che siano in contrasto con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

In conclusione, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*), che riprende, nella parte in cui è ancora attuale, il parere già approvato dall'organo in occasione della discussione del provvedimento alla Camera.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che, anche in questo caso, ai rilievi sia conferita una maggiore incisività e che essi assumano la veste di condizioni. Tutti i rilievi formulati sono infatti volti a richiedere il coinvolgimento della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-regioni in sede attuativa di disposizioni che sono suscettibili di impattare anche sull'esercizio di attribuzioni regionali. A tale proposito, richiama la copiosa giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato come il principio di leale collaborazione debba « *in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie* ». In relazione alla disciplina contenuta all'articolo 3, richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1122 e 1123 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedevano che il decreto interministeriale ivi previsto – e volto a destinare delle risorse del Fondo per la mobilità sostenibile per l'adozione di una serie di misure, tra cui la valorizzazione del *car sharing* e l'individuazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola – fosse emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Anche allo scopo di

scongiurare ulteriore contenzioso tra lo Stato e le Regioni, auspica che il testo all'esame venga opportunamente modificato.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ritenendo pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal presidente D'Alia, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

## ALLEGATO 1

**Ratifica convenzione Aja protezione minori (S. 1552 Governo, approvato dalla Camera).****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1552, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

rilevato che:

l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che:

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura,

rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;

l'articolo 12 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);

la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 12 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

## ALLEGATO 2

**Ratifica convenzione Aja protezione minori (S. 1552 Governo, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1552, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

rilevato che:

l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che:

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura,

rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;

l'articolo 12 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);

la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito ad inserire una disposizione in base alla quale sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 12 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

## ALLEGATO 3

**Collegato ambientale – legge stabilità 2014 (S. 1676 Governo, approvato dalla Camera).****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli articoli 12 e 13 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;

taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello

Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della « attrazione in sussidiarietà », elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;

numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);

analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare

opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 14, commi 1 e 4 (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del « Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale » e del « Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili »);

appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18 (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di

raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 14, commi 1 e 4;

*b)* si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18.

## ALLEGATO 4

**Collegato ambientale – legge stabilità 2014 (S. 1676 Governo, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli articoli 12 e 13 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;

taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello

Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della « attrazione in sussidiarietà », elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;

numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);

analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare

opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 14, commi 1 e 4 (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del « Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale » e del « Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili »);

appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18 (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di

raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*a)* si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 14, commi 1 e 4;

*b)* provveda altresì la Commissione ad inserire una disposizione con la quale si preveda l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
Elezione di un vicepresidente .....	82

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 febbraio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.20 alle 8.30.

#### **Elezione di un vicepresidente.**

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza  
del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un vicepresidente.

Constata che il numero dei presenti non è evidentemente sufficiente per assicurare il numero legale.

Appreziate le circostanze, toglie la seduta.

#### **La seduta termina alle 8.35.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	83
Esame del piano annuale relativo al 2015 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007 .....	83

*Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

**Esame del piano annuale relativo al 2015 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) illustra al Comitato il piano annuale relativo al 2015 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007. Intervengono i senatori ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il Comitato approva, su proposta del PRESIDENTE, un parere favorevole con osservazioni.

**La seduta termina alle 16.50.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti del Governo)</i> .....	15
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i> .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento del Governo)</i> .....	28
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....	29
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante disposizioni in materia di azione di classe ( <i>Deliberazione</i> ) .....	25
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante disposizioni in materia di azione di classe ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	25
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2281, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, di rappresentanti di Associazione nazionale dentisti italiani, Associazione nazionale titolari laboratorio odontotecnico e Rete delle professioni tecniche .....	26
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.	
Audizione di Paolo Sceusa, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	26
AVVERTENZA .....	26

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## RISOLUZIONI:

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	32
---	----

## AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .	35
--	----

## SEDE REFERENTE:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i> ) .....	35
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-04269 Narduolo: Sull'attivazione di un indirizzo di liceo linguistico, per l'anno scolastico 2015-2016, presso l'educando statale « San Benedetto » di Montagnana (Padova) .....	36
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	37
--	----

5-04333 Da Villa: Sull'assegnazione di una cattedra al professor Giorgio Orsoni presso l'università « Ca' Foscari » di Venezia .....	36
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	38
--	----

5-03930 Anzaldi: Sulla valutazione dell'attività di docenza svolta nelle università internazionali .....	36
--	----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	39
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti, sulle linee strategiche del Piano industriale .....	42
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
---	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani .....	47
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
--	----

5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B .....	47
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
--	----

5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga .....	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
<b>XII Affari sociali</b>	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini .....	54
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano .....	54
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (Seguito dell'esame e rinvio) .....	55
ALLEGATO 1 (Emendamento del relatore) .....	57
INTERROGAZIONI:	
5-04245 Rondini: Adeguamento delle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi .....	56
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	60
5-04093 Capone: Promozione di una attività di monitoraggio sulle problematiche dei malati affetti da sensibilità chimica multipla .....	56
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	62
5-02661 L'Abbate: Iniziative per tutelare i consumatori di frutti di bosco congelati dal rischio di epatite A .....	56
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori .....	67
DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. S. 1749 Governo (Parere alla 6 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e rinvio) .....	67
Ratifica convenzione Aja protezione minori. S. 1552 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione) .....	69
ALLEGATO 1 (Proposta di parere) .....	76
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	77
Collegato ambientale – legge stabilità 2014. S. 1676 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) .....	70
ALLEGATO 3 (Proposta di parere) .....	78
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
Elezione di un vicepresidente .....	82

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	83
Esame del piano annuale relativo al 2015 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007 .....	83

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,20



\*17SMC0003850\*